




la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

GIUGNO 2006 91





la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Mauro RONCO

COMITATO DI REDAZIONE

Luigi CHIAPPERO
Anna CHIUSANO
Stefano COMMODO
Paolo DAVICO BONINO
Vincenzo ENRICHENS
Giulia FACCHINI
Silvana FANTINI
Pier Giuseppe MONATERI
Davide MOSSO
Elena NEGRI
Carlo PAVESIO
Manuela STINCHI
Filippo VALLOSIO
Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

PROGETTAZIONE GRAFICA
Tuttotondo comunicazione - To

IMPAGINAZIONE
Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE
Smile Grafica - TO

STAMPA
MARIOGROS - Torino

Le foto di questo numero
sono di Arianna Enrichens

Editoriale

5 di Mauro Ronco

Problemi dell'avvocatura e della giurisdizione

- 7 Il Parlamento europeo riconosce la rilevanza pubblica dell'avvocatura
di P.G. Monateri
9 Sogno o son desta? di Giulia Facchini

Notizie e commenti

- 11 Dal Consiglio dell'Ordine. Elezioni Consiglio dell'Ordine
12 Dalla Fondazione. Aggiornamento sull'attività della Fondazione
di Manuela Stinchi
14 Dalla Commissione Informatica. Polisweb e sentenze on line
di Roberto Macchia
16 Dalla Commissione Affari Penali. Cercando di limitare i danni
di Oliviero Dal Fiume
17 Dalla Camera Penale. Presente e futuro dell'avvocatura penale
di Cosimo Palumbo
19 Dalla Giurisprudenza. Danno esistenziale: novità dalla Cassazione
di Renato Ambrosio, Stefano Commodo
21 Dalla Facoltà di Giurisprudenza.

Il legislatore distratto

- 22 Incidenti stradali: colpa e competenza di Silvana Fantini
24 Novità legislative in materia familiare e minorile di Giulia Facchini


Storia dell'avvocatura

- 25 Presentazione di Mauro Ronco
26 Ritratti: Giorgio Delgrosso di Gian Vittorio Gabri
28 "Perle nere" di Massimo Ottolenghi. Riflessioni di un lettore
di Antonio Rossomando

Foro culturale

Ricordi

- 32 In ricordo di Cesare Amerio
di Paola De Benedetti e Giorgio C. Amerio
34 In ricordo di Giorgio Delgrosso
di Alfredo Frascarolo
36 In ricordo di Sonia Bergese
di Davide Civallero e Magda Naggar



Publicità
STUDIO BETA
10023 Chieri (TO)
Via Massa, 13
Tel./Fax 011/4230062
Cell. 3405768325



Editoriale

L'Avvocatura italiana attraversa un periodo di grande difficoltà. Per un verso incombe su essa la minaccia della burocrazia europea, sostenuta nel fronte interno dall'Autorità per la concorrenza e dalle potenti *lobbies* finanziarie e industriali, che ammanniscono quotidianamente, grazie agli opinionisti di loro fiducia, la buona novella del mercato onnivoro, che risolverebbe i problemi giuridici dei cittadini e delle imprese con auspicabile risparmio di risorse.

Per un altro verso, sul piano concreto della giurisdizione, ove si misura la civiltà di un popolo, l'Avvocatura si scontra con la irragionevole durata dei processi, che frustra in modo via via crescente l'aspirazione alla giustizia dei cittadini. Una normazione sempre più sciatta e improvvisata, che vorrebbe incidere sui grandi temi del diritto sostanziale e processuale senza verificare previamente le ricadute delle norme sul funzionamento concreto del sistema, provoca guasti di vasta portata, ben compendiabili nell'assoluta incertezza del diritto e nella abnorme imprevedibilità delle decisioni giudiziarie. La Magistratura, nonostante l'ausilio straordinario a essa recato da un folto esercito di giudici di pace, che avrebbe dovuto sgravarla da ciò che è troppo ripetitivo e/o meno importante, non è stata capace di trovare al suo interno l'energia per migliorare il servizio giustizia, apparendo a molti più attenta a garantire la propria stabilità di corporazione, che non di venire incontro alle molteplici domande di giustizia.

Da ultimo, ma non come ultima causa di disgregazione, l'Avvocatura stessa non è apparsa in grado di contrastare l'opera dei suoi nemici, che hanno pensato di annacquare il vigore e la rilevanza sociale inondandola di nuovi giunti in modo incontrollato, senza programmare gli accessi in funzione delle reali possibilità di un lavoro dignitoso e senza prevedere regole adeguate nei percorsi formativi, nell'aggiornamento e nella qualificazione professionale.

In questa situazione drammatica, resa ancora più pesante dal lungo ciclo di stagnazione economica e dall'impoverimento conseguente al pur necessario ingresso dell'Italia nella moneta europea, l'Avvocatura italiana è chiamata a un forte senso di responsabilità e a un impegno coraggioso. L'obiettivo è riaffermare la dignità della professione per mettersi in grado di adempiere al compito cruciale della difesa dei diritti individuali e collettivi, sia nella sede giurisdizionale sia consigliando con competenza i cittadini e le imprese nella serrata competizione internazionale.

All'interno di questo orizzonte va detto che alcuni principi, già fissati nel recente passato delle forze vive dell'Avvocatura italiana, dovranno orientare con sicurezza l'opera del Consiglio dell'Ordine torinese.

Sul piano internazionale e nazionale occorrerà difendere, insieme con il Consiglio nazionale e con le libere Associazioni forensi, il sistema ordinistico nei suoi elementi fondamentali, ivi compreso il livello qualitativo delle prestazioni offerte, con il mantenimento dei minimi tariffari, sul cui rispetto anche il Consiglio torinese dovrà vigilare contro le pattuizioni in sfrenata violazione dei minimi, nonché la riserva in capo all'Avvocatura della consulenza stragiudiziale. Miraggio, forse, quest'ultimo, ma sul quale occorre insistere perché l'Avvocatura è il soggetto più qualificato a fornire il servizio di consulenza sui temi di preta rilevanza giuridica.

Sul piano dell'azione specifica dell'Ordine torinese occor-

rerà, sin da subito, e senza alcuna remora conservatrice, avvalersi di tutte le possibilità offerte dalla legge per imprimere una svolta al duplice livello dell'accesso alla professione e dell'aggiornamento professionale.

Sul primo tema, raccogliendo le indicazioni dei Colleghi più attenti alle dinamiche dei flussi e approfittando del fatto che il nuovo esame professionale ha messo fine al tristemente noto turismo del praticantato, occorrerà procedere alla verifica puntuale circa l'effettività della pratica, con controlli incrociati tanto sui titolari degli studi legali quanto sui giovani iscritti, affinché la pratica non costituisca un parcheggio a basso costo in pregiudizio di giovani illusi sulle prospettive future di lavoro. Ciò consentirà di saggiare l'idoneità degli aspiranti non in base all'aleatorietà di un esame, bensì all'impegno profuso e all'esperienza acquisita sul campo.

Sul tema dell'aggiornamento, il Consiglio torinese si trova all'avanguardia nel percorrere la strada della formazione permanente, che il nuovo codice deontologico individua come contenuto essenziale dei doveri professionali e che il Consiglio nazionale forense intende codificare in protocolli che riqualifichino l'Avvocatura secondo *standard* di qualità in grado di offrire servizi utili ai cittadini e alle imprese. Le molteplici iniziative assunte dal Consiglio, di intesa anche con la Fondazione Croce, nei mesi appena trascorsi, nonché le attività di studio già programmate per l'ultima parte del 2006 e per l'anno 2007 si muovono in questa direzione. L'obiettivo è contribuire a far sì che l'Avvocato svolga un'opera qualificata non soltanto quando sia necessaria l'instaurazione della controversia, ma, prima ancora, in sede di consulenza per evitarla. Ciò implicherà, passo dopo passo, di revisionare gli Albi professionali, se, come è previsto nella bozza di regolamento del Consiglio nazionale, l'aggiornamento professionale dovrà essere verificato nella sua effettività.

L'Avvocatura italiana dovrà anche realisticamente riflettere sulla circostanza che oggi non è più possibile ad alcuno dominare con competenza i vari ambiti del sapere giuridico. Di qui l'esigenza che, opportunamente documentando il superamento di determinati percorsi formativi, l'Avvocato sia legittimato a offrire ai cittadini e alle imprese segnali precisi in ordine alle sue competenze specifiche, secondo criteri non ispirati alla pubblicità ingannatrice di tipo commerciale, bensì a una obiettiva e trasparente informazione.

Con il Consiglio che ho l'onore di presiedere e con la collaborazione della Fondazione Croce, "Casa comune dell'Avvocatura torinese", grazie anche all'opera assidua di un personale amministrativo preparato ed estremamente solerte, consegno questo programma all'attenzione di tutti i Colleghi, perché anch'essi possano, con la riflessione e la critica, contribuire alla tutela della nostra dignità, fondamentale garanzia della libertà e dei diritti di tutti, nonché alla riapertura di un orizzonte di speranza per gli Avvocati, in specie per coloro che, entrati di recente nelle nostre fila, hanno finora percorso un sentiero lastricato quasi soltanto di disagi e amarezze. Speranza che è giusto e ragionevole alimentare in noi stessi e trasmettere agli altri, perché l'Avvocatura possiede, anche e soprattutto nelle sue fasce economicamente più deboli, un'alta qualificazione giuridica ed integre energie di carattere morale.

Mauro Ronco

Torino, 1° luglio 2006

Ieri, 30 giugno, quando “La Paziienza” era già integralmente stampata, è pervenuta la notizia che, con Decreto Legge, il Governo, da poco insediato, presieduto da Romano Prodi, su proposta del Ministro Pierluigi Bersani, ha, come sua prima misura legislativa, scardinato la disciplina della nostra professione, in particolare: a) abrogando le norme cui è demandata la previsione di tariffe fisse o minime inderogabili, nonché cancellando il divieto del patto di quota lite; b) abrogando le prescrizioni deontologiche che pongono limiti alla pubblicità professionale; c) autorizzando la erogazione di servizi anche legali a società di tipo interdisciplinare.

A fronte di ciò:

- esprimo indignazione per il fatto che il Governo sovverta la professione tramite Decreto Legge, in spregio dell’art. 77 comma II della Costituzione;
- denuncio che sia calpestato il rilievo costituzionale dell’Avvocatura nella sua funzione di tutela dei diritti dei cittadini, poiché essa è trattata come una qualsiasi categoria che vende beni e servizi commerciali;
- prendo atto della soddisfazione di Confindustria, essendo state accolte le sue “pressioni sul Governo perché... l’Esecutivo avviasse una serie di riforme a costo zero” (Il Sole 24 ore, 1° luglio) (*rectius*: a esclusivo costo dei cittadini per l’inevitabile degradazione della qualità dei servizi);
- non mi stupisco dell’ignoranza del Ministro della Giustizia Clemente Mastella, che si è affrettato a dichiarare che il Decreto non inciderebbe “in alcun modo sugli Ordini professionali e sull’autonomia degli Ordini” (La Stampa, 1° luglio).

In questa sede mi limito a dire che profonderò ogni impegno perché l’Avvocatura torinese, ben nota per la sua compostezza e autorevolezza, esprima, con tutta l’energia morale che la contraddistingue, la sua resistenza a una così arrogante e spregiudicata operazione che costituisce un primo passo per distruggere l’autonomia e la libertà della nostra professione.

Mauro Ronco



Problemi dell'avvocatura e della giurisdizione

IL PARLAMENTO EUROPEO RICONOSCE LA RILEVANZA PUBBLICA DELL'AVVOCATURA

Il 23 marzo 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che riconosce le specifiche funzioni e prerogative degli ordini professionali forensi.

Si tratta di una importantissima inversione di tendenza contro l'ondata che voleva giungere ad una liberalizzazione completa dei servizi professionali. Va ricordato che tale risoluzione non ha ricadute normative immediate, tuttavia il documento argomenta la necessità di una tutela particolare dell'attività di avvocato. L'Europarlamento "riconosce pienamente la funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società democratica", sia per quel che riguarda il patrocinio in giudizio, sia l'attività di consulenza extra-giudiziale. La risoluzione "evidenzia le alte qualifiche richieste per accedere alla professione legale" e il bisogno di proteggerle nell'interesse dei cittadini europei.

La risoluzione contiene un passaggio molto importante in cui si sottolinea che il regolamento e le riforme degli ordini professionali sono eseguiti in maniera più efficace a livello nazionale, e, quindi, che gli organismi legislativi degli Stati membri sono nella posizione migliore per definire le norme che si applicano alle professioni legali.

Anche questo passaggio rappresenta una importante inversione di tendenza. In pratica gli organismi comunitari ritengono che la competenza propria alla definizione delle regole sulla professione appartenga agli Stati e non all'Unione, proteggendo in tal modo i diversi assetti nazionali dell'avvocatura. In tal modo la Commissione viene invitata a considerare che esistono interessi pubblici nazionali che *devono* prevalere sui principi della concorrenza.

In particolare la Commissione è invitata a non applicare le norme della concorrenza su questioni di interesse

nazionale come l'accesso alla giustizia, ivi inclusa anche la questione delle tabelle nazionali degli onorari.

È allora facile cogliere la novità e l'importanza di una tale Risoluzione del Parlamento europeo.

La tendenza degli ultimi anni era stata quella di considerare la professione legale alla stregua di una qualsiasi attività economica, come tale da sottoporre alle regole della concorrenza del mercato. In quest'ottica il progetto originario della direttiva Bolkenstein (poi approvata in modo molto variato il 13-3-2006) prevedeva in pratica lo smantellamento degli ordini professionali nazionali, ritenuti un mero ostacolo al mercato unico dei servizi, e alla libera circolazione transfrontaliera. La professione di avvocato diveniva una mera attività privata, non dissimile da qualsiasi attività economica, che doveva trovare nel modello dell'impresa la propria base di disciplinamento, in modo uniforme per l'intera Unione.

Il Parlamento ha completamente ribaltato tale impostazione riconoscendo il carattere pubblico della rilevanza dell'avvocatura, attraverso gli ordini nazionali in cui essa si articola, e, proprio nell'interesse dei cittadini europei, ha restituito agli Stati membri, cioè ai parlamenti nazionali, la competenza a dettare la sua disciplina, per lo specifico rapporto che esiste tra essa e l'organizzazione della giustizia.

Una tale forte pronuncia deve farci riflettere sulla nostra funzione e la nostra storia.

Gli ordini professionali non sono, infatti, creature dello Stato ottocentesco, che si è limitato a riconoscere e dare regolamentazione legislativa a comunità professionali che preesistevano alla sua stessa nascita. Gli ordini professionali del continente derivano il loro modello

dalla Confraternita di S. Nicola, in cui si riunirono gli avvocati di Parigi, e che prese forma compiuta dal 1274 al 1432, così come gli ordini forensi dei paesi di Common Law trovano il proprio modello nell'organizzazione del Tempio di Londra, all'inizio del XIV sec. quando gli *apprentices of the Law* presero possesso del luogo abbandonato dai Cavalieri templari. Si tratta quindi di comunità storiche nel cui ambito è avvenuta l'elaborazione del diritto europeo, ben prima che lo Stato, in senso moderno, sorgesse quale neutralizzazione delle guerre di religione.

La rilevanza di tali comunità dei giuristi diviene quindi un fattore di estrema rilevanza per comprendere lo sviluppo storico dell'elaborazione dello stesso diritto europeo, in quanto avvenuto proprio nel seno degli ordini professionali. Una tale "comunità dei giuristi" è quindi rientrata nello Stato, ma lo precede in quanto organizzazione concreta della giustizia.

In sostanza l'auto-organizzazione dell'avvocatura come "ordine", non è una mera questione economica di mercato, ma fa parte della storia stessa dell'organizzarsi dei pubblici poteri nei vari ambiti nazionali che si rifanno allo spazio comune dello *jus publicum europeum*. Ed è esattamente questa natura propria degli ordini forensi che era stata disconosciuta negli anni recenti e che è stata riaffermata con forza dall'Europarlamento.

D'altronde nel mondo della globalizzazione sarebbero spariti gli ordini europei ma sarebbe rimasto quel potentissimo ordine che è l'American Bar Association (ABA), quale vera continuazione moderna del Tempio inglese. Infatti, proprio nella terra di elezione del mercato, i servizi legali continuano ad essere organizzati intorno ad un

ordine i cui poteri di governo della professione sono molto maggiori di quelli europei, sia per quel che concerne l'accesso che la tenuta etica dei membri. Nel mondo della competizione globale si sarebbero così confrontate mere individualità economiche (i fornitori di servizi giuridici europei) e un vero e proprio ordine potente di veri e propri avvocati (americani). Un risultato la cui discrasia è evidente a tutto vantaggio dell'America: la distruzione degli ordini professionali europei avrebbe reso l'ABA praticamente l'unico ordine mondiale autorevole. Laddove, proprio in America, è evidente come l'associazione degli avvocati sia una istituzione essenziale di pubblica rilevanza nell'auto-organizzazione della giustizia.

Questa discussione deve anche farci riflettere sull'Europa stessa per come essa viene costruita in questi anni recenti. Sono infatti compresenti idee contraddittorie di Europa. Da un lato quella che ha trovato riconoscimento nella Carta di Nizza intesa ad esaltare il patrimonio costituzionale comune degli Stati membri per come esso si è costruito intorno ai valori della Persona. Dall'altro l'idea ultra-liberista, e nello stesso tempo ultra burocratica, dell'Europa, per come spesso viene

condotta in pratica dalla Commissione: laddove i poteri burocratici sono impiegati a sostegno dell'espansione del mero mercato in tutti gli ambiti sociali possibili. Insomma un'idea che combina il metodo del dirigismo con gli esiti sociali del liberismo. Questa seconda Europa è proprio quella che trovava nel progetto Bolkenstein la sua realizzazione concreta, e che ora comincia ad essere combattuta dallo stesso Parlamento europeo. La semplice "Era dei buoni sentimenti", per quanto concerne il futuro dell'Unione, mi sembra infatti terminata, ed occorre ora ripensare in termini politici propri l'intero progetto.

Infine vi è ancora un punto da segnalare. Governo della professione, rilevanza pubblica dell'avvocatura, comunità ed etica sono diversi aspetti dell'unico problema dell'organizzazione professionale della giustizia, così come è andato articolandosi nella storia europea. Viene, così, in rilievo l'aspetto della dimensione pubblica dell'etica professionale, come problema centrale dell'organizzazione stessa della comunità dei giuristi, su cui ho riflettuto, circa un anno fa, in una mia relazione nel convegno organizzato dall'Unione dei Giuristi Cattolici torinese.

La dimensione dell'etica trascende

qui i meri aspetti privati o intersoggettivi per divenire un elemento cardine della natura propria dello stesso ordine professionale, così come ribadita dall'Europarlamento. Infatti, se da un lato la Commissione è stata indirizzata a tutelare gli ordini nazionali, dall'altro il Parlamento ha invitato gli ordini professionali a "istituire un codice di condotta a livello europeo, con norme relative all'organizzazione, alle qualifiche, alle etiche professionali, al controllo, alla trasparenza, e alla comunicazione", per garantire che il consumatore finale dei servizi legali disponga delle garanzie necessarie in relazione all'integrità e all'esperienza, "al fine di una sana amministrazione della giustizia".

Solo, infatti, se il governo della professione si poggia su una elaborazione propria di una forte etica professionale, un tale governo può continuare a godere di quella autorevolezza che è necessaria alla propria legittimazione. È questo il compito che, nel ribadire la necessità e l'importanza, l'Europarlamento ha affidato all'"Ordine degli Avvocati".

P.G.Monateri
*Prof. ord. di Diritto Civile
nell'Università di Torino*



LEVERAGE s.r.l.

Entra nel Mondo LEVERAGE

- ✓ *Sconti e Promozioni sui cellulari e piani telefonici*
- ✓ *Un consulente sempre a disposizione presso il suo studio*
- ✓ *Informativa sui nuovi modelli e promozioni*
- ✓ *Assistenza Tecnica*



Tel. 011.36.44.91 - 393.90.95.669 - info @ leverage.it



SOGNO O SON DESTA?

Una stanza elegante in cima ad un grattacielo, con grandi vetrate e magnifica vista, arredamento moderno ed elegante tutto giocato su toni chiari e alla scrivania un signore non giovane, con sguardo penetrante e una bellissima barba bianca, impeccabile nel suo gessato grigio.

“Si accomodi”, mi dice il mio sconosciuto ospite, “Lei lo sa chi sono io?”... un attimo di esitazione, l’atmosfera è strana, come sospesa fuori del tempo... “Forse lei è una versione postmoderna di Dio”, azzardo... Sorriso di scherno, “Ma quale Dio!... lo lasci stare con tutto quello che ha da fare, ...davvero Lei non sa chi sono io?”

“No signore...”

“Ma come! Io sono il Mercato!”

“Il Mercato?”

“Sì, ha presente quel posto dove si incontrano la domanda e l’offerta e l’economia cresce?”

“Ah!”, rispondo senza nascondere il mio stupore. “Ma scusi signor Mercato, che vuole da me, io sono una libera professionista, svolgo una professione protetta, i prezzi delle mie prestazioni sono stabiliti dalle tariffe, non posso farmi pubblicità, che c’entro io con il mercato?”

“Vede, gentile signora”, mi dice con l’espressione di chi la sa lunga mentre sfoglia un corposo dossier, “mi risulta che Voi avvocati italiani non stiate andando tanto bene, siete tantissimi e sempre più poveri...”

“Beh, sì è vero”, ammetto con una certa riluttanza, visto che questo mercato è una cosa alla quale mi hanno insegnato a sentirmi estranea e forse anche un po’ superiore. “E allora forse è meglio se ci facciamo

due chiacchiere, voglio verificare con Lei se può ancora stare nel mercato o se deve chiudere bottega...”

“Perdindirindina... Come chiudere bottega, io so fare solo questo mestiere e devo campare!”

“Beh, cara signora, se Lei non sta nel mercato, prima o poi si trova fuori del mercato e quindi dovrà chiudere”.

“E allora cosa devo fare per stare nel mercato?”

“Beh, se lei è attenta e ha buona volontà, possiamo farle un corso rapido...”. Senza esitazioni rispondo affermativamente: “Iniziamo subito per favore!”

“D’accordo, iniziamo a verificare la organizzazione del Suo studio”.

“Siete a posto dal punto di vista amministrativo con gli adempimenti della legge 626, la privacy?”. “Sì”. “Vi state attrezzando per assolvere gli obblighi dell’antiriciclaggio...” “Sì, ma che c’entra questo con il mercato?”

“Scusi, se lei va a fare una pianificazione economica per il futuro non può certo permettersi che un controllo amministrativo le blocchi l’attività e le produca costi che lei non aveva preventivato! E poi, il cliente deve percepire la sua serietà e lo fa anche attraverso la verifica dell’adempimento degli obblighi di legge”.

Incasso e mi rallegro di essere a posto al momento con tutti gli adempimenti richiesti.

“Bene, passiamo oltre e vediamo gli aspetti gestionali”.

“Come è il vostro cash flow?”

“Prego?”

“Voglio dire, siete attente a che

nel corso dell’anno vi siano costanti apporti finanziari in modo da coprire le spese o lavorate molto con fidi?”

“Ah, ho capito! No, fidi niente, li detesto... Sì cerchiamo di seguire con particolare attenzione la parcellazione in modo da regolare i flussi di cassa ed evitare di avere molti crediti da esigere e nel frattempo pagare le spese a debito”.

“Bene, quindi la sua attività al momento pare sana, vediamo quindi i vostri programmi per il futuro”.

“Avete sotto controllo il bilancio di quest’anno e fatto un budget per l’anno prossimo?”

“Sì, per quanto riguarda le spese, il consuntivo di quest’anno è in linea con il preventivo che avevamo preparato e abbiamo già immaginato un preventivo di spese anche per l’anno prossimo”.

“Va bene, ma per gli incassi?”

“Scusi, signor Mercato – dico con aria seccata – io lavoro con clienti privati, come faccio a sapere quanti incarichi avrò l’anno prossimo?”

Suo sguardo di compassione: “Ma lei lo fa un po’ di marketing?”

Mio sguardo seccato: “Ma se le ho già detto che non posso fare pubblicità!”

Sguardo durissimo. “E che c’entra il marketing con la pubblicità? Il marketing serve per individuare che tipo di prodotto si offre sul mercato e a quale fascia di consumatori (utenti) ci si rivolge e quindi studia come fare a raggiungere questi utenti con il proprio prodotto”. “Poffarbacco – mi sfugge – e come si fa questo?”

“Beh, innanzitutto bisogna individuare le opportunità del mercato e i

bisogni dei clienti, e compararle con le proprie potenzialità interne attuali e di sviluppo e individuare il proprio obiettivo, stendendo una specie di rudimentale piano di marketing da condividere con tutto lo staff dello studio, personale dipendente compreso, e da verificare periodicamente nella sua realizzazione. Questo, tra l'altro, significa evitare di assumere incarichi che non abbiano a che fare con il proprio campo di azione principale (core business), non solo perché gli incarichi marginali necessitano di maggiore tempo di studio e, quindi, risultano meno redditizi, ma anche perché disorientano il cliente; se un negozio di abbigliamento vendesse anche ortaggi Lei come lo vedrebbe?"

Ribadisco: "Ma questo di fatto porta a quella specializzazione che ancora non è riconosciuta a livello giuridico".

E lui replica: "La specializzazione non è riconosciuta e non può

essere indicata, ma può essere indicata anche nella carta intestata il campo principale di azione. Tenga conto che, al di là di ciò che pensano i Vostri organi di autogoverno, i clienti scelgono già il loro avvocato in base alla sua specializzazione e ad altri fattori. Se lei leggesse ogni tanto i giornali economici, cara la mia signora, avrebbe notato che sono stati pubblicati una ventina di articoli sul tema. Prendiamone uno a caso tratto da Italia Oggi del 18 maggio scorso, da cui risulta innanzitutto che i clienti scelgono il professionista più con il criterio del passaparola che dalle apposite directory che trovano, ad esempio, su internet e che, in ogni caso, nella fase di ricerca del professionista, sono attirati da quattro elementi.

- **L'expertise** - esperienza maturata avendo seguito casi simili con successo.
- **Il costo** - inteso non tanto come onorario più basso ma come il

reale ritorno per il cliente in termini di rapporto costi benefici.

- **La reputazione individuale del professionista** - reputazione che va mantenuta nel tempo con una vera formazione permanente che porta all'elemento seguente che è:
- **L'innovatività** - intesa come capacità di trattare in modo per così dire 'fresco' argomenti di routine o di adottare un approccio innovativo a casi complessi".

"Senta, signor Mercato, mi rendo conto che ho molto ancora da imparare da Lei, chissà se questa nostra chiacchierata potrà ripetersi".

"Certo, cara signora, se lei dimostrerà di avere recepito i primi rudimenti che le ho dato oggi verrà riconvocata per proseguire la verifica".

"Altrimenti?"

"Altrimenti la ritroverò nel girone dei disoccupati..."

Non vi sto a dire che mi sono svegliata sudata e molto inquieta.

Giulia Facchini



E.G.A.L. s.a.s.
diretti al diritto

- la piu' vasta raccolta editoriale a disposizione per le vostre necessita'
- opere a catalogo di oltre **25** case editrici specializzate
- aggiornamento mensile del catalogo
- consulenza e distribuzione diretta presso i vostri studi
- software gestionale per lo studio legale



Dal Consiglio dell'Ordine

ELEZIONI CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI TORINO PER IL BIENNIO 2006/2007

Nei giorni 6 e 7 febbraio 2006 si sono svolte le votazioni di ballottaggio per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

I votanti sono stati 2322 pari al 53,54% degli iscritti all'Albo.

In seguito alle votazioni di ballottaggio sono stati eletti Consiglieri dell'Ordine i seguenti avvocati.

Carpano Michele	748
Dal Fiume Oliviero	607
Fierro Augusto	603
Guerci Luciana	614
Lodigiani Emilia	607
Macchia Roberto	609
Malerba Michela	699
Martorelli Renato	611
Mussano Gianpaolo	613
Napoli Mario	892
Notaristefano Marina	633
Preve Guglielmo	703
Ronco Mauro	785
Sorrentino Domenico	653
Trinelli Edgardo	797

Nella prima seduta del Consiglio del 21.02.2006 sono state attribuite le seguenti cariche consiliari:

PRESIDENTE: avv. Mauro Ronco

CONSIGLIERE SEGRETARIO: avv. Guglielmo Preve

TESORIERE: avv. Edgardo Trinelli



Dalla Fondazione

AGGIORNAMENTO SULL'ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Cari Colleghi,
 a seguito delle elezioni per il nuovo Consiglio dell'Ordine, il 10 marzo sono entrati nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Croce, come Consiglieri di diritto, gli avv.ti Mauro Ronco, Guglielmo Preve e Edgardo Trinelli nelle rispettive qualità di Presidente, Segretario e Tesoriere del nuovo Consiglio dell'Ordine. Il Presidente uscente avv. Napoli ha dato le proprie dimissioni, indicando quale suo successore l'avv. Pier Luigi Amerio che già operava quale Consigliere dal momento della costituzione della Fondazione.

I Consiglieri, nel ringraziare l'avv. Napoli per l'ottimo lavoro svolto e per i risultati conseguiti, hanno nominato, all'unanimità e con l'astensione del solo interessato, l'avv. Pier Luigi Amerio nuovo Presidente della Fondazione Croce.

Al successivo Consiglio di Amministrazione il Presidente appena insediato ha esposto le proprie idee per portare a compimento il mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione scadente nel settembre 2007 come da Statuto della Fondazione.

L'avv. Amerio, nel presentare il proprio programma ha fatto proprio il programma dell'avv. Napoli presentato all'inizio del suo incarico ritenendolo di vasto respiro e tuttora attuale e ha quindi comunicato di non voler appor-



tare cambiamenti di rilievo e di volerlo solo aggiornare con nuove iniziative. In particolare, ha fatto presente di voler proseguire nei rapporti di collaborazione con il Consiglio dell'Ordine improntandoli alla massima chiarezza e ha confermato che il suo obiettivo principale sarà quello di dare spazio a tutti i colleghi e alle loro iniziative.

Nell'ottica di riallacciare i rapporti con tutte le componenti della nostra Avvocatura, alcune delle quali hanno vissuto il nascere della Fondazione in modo appartato, il Presidente avv. Amerio, rilevato come l'avvocatura torinese abbia sempre dimostrato la sua capacità di essere unita nei momenti importanti, ha proposto l'organizzazione di una tavola rotonda tra tutti i Presidenti dell'Ordine successori dell'avv. Fulvio Croce.

I propositi del Presidente avv. Amerio sono quindi stati trasposti

dal Consiglio di Amministrazione in numerose iniziative che hanno avuto luogo nei mesi di aprile e maggio che troverete descritti nelle lettere della Fondazione che costantemente vengono inviate via e-mail a tutti i colleghi e pubblicate sul sito del Consiglio oltre che su quello della Fondazione.

Di particolare rilievo è stato l'incontro dell'11 maggio con tutti gli ex Presidenti dell'Ordine: Gianvittorio Gabri, Domenico Sorrentino, Gianpaolo Zancan e Antonio Rossomando che si sono succeduti alla Presidenza del Consiglio dell'Ordine dopo il brutale assassinio dell'avv. Fulvio Croce da parte delle BR.

Cogliamo l'occasione per un auspicio: che i colleghi più giovani, che da poco hanno iniziato la loro vita professionale, partecipino sempre più numerosi sia ai momenti di riflessione giuridica sia a quelli di svago, tenendo così vivo il nostro circolo anche con

proposte ed iniziative di loro interesse, che abbiano lo scopo di allargare la frequentazione della Fondazione.

Vi segnaliamo, infine, che d'ora in avanti sarà pubblicato presso la bacheca del Consiglio dell'Ordine il manifesto aggiornato delle iniziative in corso di mese in mese a Palazzo Capris.

Vi ricordiamo, infine, che l'uso della sede di Palazzo Capris è aperto a tutti i colleghi, sia per quanto riguarda l'utilizzo della sala ristorante sia per quanto riguarda le altre sale e che ciascun collega vi si può recare in qualsiasi momento con orario dalle 11 alle 24, invitando colleghi, amici o parenti a intrattenersi presso il ristorante (con orario 12/14,30 e 20/23) o nelle sale comuni al di fuori degli incontri organizzati settimanalmente come sopra elencati.

Manuela Stinchi
Consigliere della Fondazione





Dalla Commissione Informatica

POLISWEB E SENTENZE ON LINE

In questi ultimi due anni abbiamo sicuramente avuto una assai significativa accelerazione di tutte le problematiche relative all'informatica e, in particolare, all'informatica quale strumento di lavoro che ha occupato spazi sempre più importanti nella gestione dei nostri studi.

Il dato significativamente nuovo e maggiormente rilevante, però, è offerto dalla tendenziale possibilità, attraverso strumenti informatici, di dialogare in tempo reale con l'esterno e, in prospettiva sempre più prossima (che in talune realtà è divenuta ormai attuale), anche con l'Amministrazione della Giustizia.

A tale proposito un primo significativo servizio è quello offerto dalla piattaforma PolisWeb che è un applicativo software di Proprietà del Ministero della Giustizia che consente la creazione di siti internet attraverso i quali gli avvocati possono interloquire con gli Uffici Giudiziari: si tratta, in qualche modo, di un primo passo verso il "processo telematico" ovvero di un processo che consentirà agli avvocati di dare corso a tutti gli adempimenti di cancelleria da remoto ovvero dal proprio studio professionale.

In particolare è previsto che sul sito vengano caricati i dati riferibili ai fascicoli dei diversi procedimenti civili (al momento il servizio è previsto solo in materia civile, ma ci si sta adoperando fattivamente al fine di consentirne l'attivazione anche in sede penale) così come sono desumibili dai registri di cancelleria e potrebbero/dovrebbero essere caricati anche i vari provvedimenti adottati dal Giudice in corso di causa ivi comprese le sentenze.

Un flusso telematico quotidiano dei dati dal server che li gestisce dal lato Uffici Giudiziari al server del sito consente, poi, il loro costante aggiornamento.

Il sistema, infine, prevede un rigoroso controllo dell'accesso al sito consentito ai soli soggetti abilitati ovvero agli avvocati patrocinatori di una delle parti in causa.

Al momento, nelle poche realtà ove il sistema è operativo in via sperimentale, tali ultimi provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti, verbali di conciliazione etc.) risultano caricati in misura alquanto modesta (soprattutto per problemi di adattamento degli operatori all'utilizzo degli appositi programmi informatici) tanto che in alcune realtà si è provveduto ad affiancare la piattaforma PolisWeb con altro servizio di distribuzione delle sentenze civili on line.

Il nostro Consiglio, superando, grazie anche al fattivo impegno profuso dalla sua Commissione Informatica negli ultimi due anni, le pastoie burocratiche che troppo frequentemente si frappongono alle esperienze innovative e gli ostacoli di carattere logistico e tecnico, è riuscito a dare avvio a tale ultimo servizio costituendo una banca dati informatica contenente tutti i provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze, decreti e verbali di conciliazione) assunti, in sede civile, da Tribunale e Corte d'Appello di Torino a far data dal 1° gennaio 2006.

Tale banca dati viene aggiornata quotidianamente a nostra cura mediante la scansione di tutti i provvedimenti giudiziari depositati ogni giorno presso le Cancellerie delle diverse sezioni del Tribunale e della Corte d'Appello.

Il servizio, poi, prevede che i colleghi che vi hanno aderito ricevano via e-mail la segnalazione dell'avvenuto deposito delle sentenze (e anche degli altri provvedimenti conclusivi del giudizio quali i decreti, le ordinanze e i verbali di conciliazione) pronunciate nelle cause in cui sono patrocinatori di una delle parti.

Avuta tale notizia ciascun collega potrà decidere se acquisire copia del provvedimento che lo interessa direttamente dal proprio studio scaricando il relativo file mediante accesso al sito web dedicato tramite l'apposito link riservato allocato sul sito web del Consiglio dell'Ordine di Torino.

L'accesso al sito web dedicato sarà consentito, secondo le specifiche di sicurezza ministeriali previste per il processo telematico e per l'accesso a PolisWeb, previa autenticazione del soggetto che accede da effettuarsi mediante smart card.

Si tratta di carta con micro chip integrato in cui vengono registrati i dati del titolare e che, mediante inserimento in apposito lettore, consente l'identificazione certa del soggetto che sta interloquendo con il sistema informatico.

La lettura dei files dei diversi provvedimenti viene autorizzata grazie all'abbinamento a detti files del codice fiscale dei soggetti legittimati che si individuano esclusivamente negli avvocati patrocinatori delle parti per ciascuna causa.

Da qui l'importanza (importanza che sarà sempre più accentuata con il passare del tempo e che diventerà necessità imprescindibile con l'avvio del processo telematico) dell'indicazione del codice fiscale degli avvocati indicati in delega all'atto dell'iscrizione a ruolo delle varie cause. Solo se sarà stato correttamente inserito il codice fiscale sarà possibile, per il sistema, accertare la legittimazione di chi chiede l'accesso e, conseguentemente, assentirlo.

Per fruire del servizio "Sentenze on line" e per legittimare il proprio accesso ai files dei provvedimenti emessi in procedimenti in cui si è patrocinatore di una delle parti sarà, ovviamente, possibile avvalersi di qualsiasi smart card.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, tuttavia, ha stipulato una convenzione con la DCS Software e Servizi s.r.l. (che fornisce la piattaforma per l'autenticazione dell'iscritto nonché l'infrastruttura hardware e software per l'archiviazione e la distribuzione delle sentenze agli aventi diritto) per la fornitura di kit di firma digitale (smart card – con personalizzazione grafica valente anche quale tesserino di riconoscimento – con doppio certificato di firma digitale – certificato CNF e certificato ACTALIS – e un certificato di autenticazione, lettore di smart card, cd autoinstallante con drivers e software applicativo e licenza client per firma, verifica firma e cifratura), servizio di posta elettronica certificata nonché tessera ricaricabile per pagamento dei diritti di copia in relazione al servizio sentenze on line.

Informazioni più dettagliate al riguardo possono rinvenirsi sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Torino ovvero presso la nostra Segreteria.

Il rilascio del file della sentenza verrà effettuato, secondo il protocollo d'intesa concordato con Tribunale e Corte d'Appello, subordinatamente al pagamento dei diritti di cancelleria previsti per le copie non urgenti. Per tale pagamento è previsto l'utilizzo di una tessera a scalare prepagata che potrà essere acquistata presso gli Uffici dell'Ordine.

Oltre a tale servizio che, come si è illustrato, garantisce la possibilità di acquisire, da remoto (dal proprio studio), copia dei provvedimenti giurisdizionali rispetto ai quali si è patrocinatore di una delle parti, sta per essere avviato anche il servizio PolisWeb che, in un primo momento, interesserà solo la Corte d'Appello, ma che, nel brevissimo periodo, dovrebbe estendersi anche ai dati relativi al Tribunale.

Al riguardo, infatti, il Consiglio dell'Ordine di Torino si è impegnato a contribuire fattivamente all'indispensabile opera di bonifica dei dati relativi alle anagrafiche degli avvocati patrocinatori delle diverse parti in causa.

Tale bonifica (omogeneizzazione della registrazione dei dati relativi a ciascun avvocato) si presenta, invero,

particolarmente complessa per il Tribunale che, contrariamente alla Corte d'Appello che ha informatizzato i propri registri solo in epoca più recente, ha visto il succedersi e la stratificazione di banche dati differenti nel corso del tempo con l'indispensabile traslazione dei dati dall'una all'altra e con l'inevitabile conseguente sovrapposizione di dati disomogenei.

L'avvio di questi servizi non è che il primo passo verso un nuovo modo di dialogare con l'Amministrazione e sicuramente un'occasione da non per-

dere, non solo e non tanto per le concrete agevolazioni che i servizi stessi potranno assicurare a ciascun collega nello svolgimento della sua attività quotidiana, ma soprattutto perché rappresenta la concreta possibilità di prendere confidenza in modo certo non traumatico con quelli che saranno gli strumenti indispensabili della nostra professione in un futuro ormai sicuramente prossimo.

Roberto Macchia
*Coordinatore
della Commissione Informatica*



Arianna Enrichens, 2006



Dalla Commissione Affari Penali

CERCANDO DI LIMITARE I DANNI

È cosa tristemente nota che nel nostro Paese gli Uffici Giudiziari – per carenza di personale e di mezzi – non riescono a smaltire il carico dei procedimenti, piccoli e grandi, che la società, sempre più complessa, genera. Tale realtà, ormai fisiologicamente radicata nel nostro contesto sociale, impone alle Procure la determinazione di criteri generali che consentano, al di là di scelte arbitrarie, di procurare al sistema Giustizia il minor danno possibile, scegliendo quali processi mandare avanti.

Ciò nondimeno, a dispetto della buona fede e degli ottimi intenti degli operatori preposti a dettare tali regole di assoluta emergenza, mostruose ingiustizie e disparità di trattamento si verificano senza risparmio.

Basti pensare a tutte quelle parti offese, che, subito un torto, e scegliendo la via maestra della legalità, si rivolgono all’Autorità Giudiziaria, ed hanno, quale corrispettivo, la beffa dell’archiviazione per intervenuta prescrizione. La commissione “affari penali” istituita in seno al Consiglio dell’Ordine, ha promosso un incontro col Procuratore della Repubblica, al fine di conoscere e far conoscere quali siano i criteri che privilegiano la trattazione dei processi presso il primo, in ordine di tempo, tra gli Uffici Giudiziari investiti del compito di verificare la fondatezza della notizia di reato.

Orbene, la Procura di Torino ha individuato un primo criterio in quello che privilegia la trattazione dei reati appartenenti alla c.d. “fascia A” ossia i reati per i quali è prevista l’udienza preliminare.

Proprio su questo punto siamo intervenuti, lamentando che, nonostante l’impegno, gravi fatti di reato, quali truffe, appropriazioni indebite, lesioni,

rimangono impuniti e spesso le istanze dei difensori, intese a chiedere l’esercizio dell’azione penale, restano inascoltate.

L’esito dell’incontro è sintetizzato nella seguente comunicazione, già inviata ai colleghi via e-mail.

“Cari colleghi, a seguito di numerose segnalazioni, nelle settimane scorse la Commissione Affari Penali istituita presso questo Consiglio ha affrontato la questione del ritardo con cui viene trattata la fase preliminare di un’importante quota dei fascicoli penali e del fatto che non sempre le segnalazioni al Magistrato assegnatario di particolari profili di urgenza ottengono un effetto.

Si è valutato che il fenomeno riguarda in misura simile situazioni procedurali diverse:

- fascicoli per cui non è stata svolta alcuna attività di indagine e per cui non sono ancora scaduti i termini relativi;
- fascicoli per cui sono già scaduti i termini delle indagini;
- fascicoli per cui sono stati completati gli adempimenti previsti dall’art. 415 bis c.p.p., ma non sono stati avviati gli adempimenti successivi (richieste di rinvio a giudizio o di indicazione della data di udienza);
- fascicoli per cui la data di udienza, pur richiesta, non è ancora stata comunicata.

L’argomento è stato discusso in un incontro dei Colleghi Oliviero Dal Fiume ed Augusto Fierro con il Procuratore della Repubblica Dott. Marcello Maddalena.

In quella sede è stato ribadito da tutti che il carico di lavoro complessivo e la scarsità di risorse umane e materiali

rendono assolutamente difficile la trattazione tempestiva e contestuale di tutti i procedimenti penali pendenti innanzi la locale Procura.

Resta però l’esigenza di ricorrere, nella corretta programmazione del lavoro da parte dei singoli Magistrati della Procura, a criteri trasparenti, oggettivi e per quanto possibile condivisi.

Fra questi criteri deve essere riconosciuto uno specifico significato all’interesse concreto e attuale manifestato dalla persona offesa per la definizione del procedimento.

Il Procuratore della Repubblica ha ricordato che l’attenzione verso le richieste di trattazione motivate rientra già nella prassi attuale del suo Ufficio ed ha suggerito, per affrontare eventuali situazioni puntuali di sovraccarico o disfunzione, un più generalizzato ricorso all’istanza scritta, comunicata per conoscenza anche alla Segreteria del suo Ufficio, in modo che l’istanza possa essere valutata direttamente dal Procuratore”.

Presto sarà anche attivata una casella di posta elettronica della Commissione Affari Penali, al fine di far qui pervenire l’eventuale adesione ad una mailing list, avente l’obiettivo di informare tempestivamente tutti i colleghi penalisti di eventuali azioni ed iniziative, od osservazioni promosse dalla Commissione.

Nel contempo, anche via fax, potranno pervenire segnalazioni su argomenti, problemi e temi da trattare, così come sull’esito di istanze di sollecita trattazione, rivolte per conoscenza al Procuratore della Repubblica e/o sul perdurare di ritardi nella trattazione dei procedimenti.

Vive cordialità a tutti.

Oliviero Dal Fiume



Dalla Camera Penale

PRESENTE E FUTURO DELL'AVVOCATURA PENALE



Arianna Enrichens, 2006

La nostra Camera Penale ha avuto il privilegio e l'onore di organizzare a Torino un Convegno che si è tenuto il 17 giugno dal titolo "L'Avvocatura Penale Italiana guarda al futuro".

Al convegno, patrocinato dal Consiglio dell'Ordine, hanno preso parte 150 avvocati penalisti, provenienti da tutta Italia.

I temi affrontati sono stati l'accesso alla professione, la formazione dell'Avvocato penalista, il

suo aggiornamento e, infine, la necessità che questo tipo di professionista sia altamente competente e specializzato.

Il Convegno si è articolato in due sessioni di lavoro, difficili da sintetizzare vista l'elevata qualità degli interventi e la vastità delle tematiche affrontate.

Nella prima parte "seminariale" ha preso la parola per primo Renato Borzone (Presidente del Consiglio delle Camere Penali)

che ha posto l'accento sulla necessità di un protocollo deontologico della pratica forense. È seguito un intervento di Emiliana Olivieri (che ha validamente rappresentato la nostra Camera Penale nella Commissione di Lavoro del Consiglio), ricordando la necessità di regolare l'accesso alla professione, di verificare l'effettivo svolgimento della pratica, di ricercare indici di specializzazione.

Ferdinando Di Francia (che

della Commissione è stato il coordinatore) ha invece affrontato le tematiche della possibile convivenza tra avvocati specializzati (iscritti in appositi albi) e avvocati “generici”, proponendo un filtro per l’accesso alla difesa davanti alle Magistrature superiori e formulando indicazioni per le regole transitorie.

Sono poi seguiti numerosi interventi delle singole Camere Penali che hanno affrontato le specifiche proposte che tale Commissione ha elaborato.

Nella seconda sessione di lavori del Convegno sono intervenuti Eriberito Rosso, quale componente della Giunta dell’Unione delle Camere Penali che ha posto l’accento sulla necessità che l’Avvocato che esercita la professione in campo penale debba essere portatore di una specifica professionalità acquisibile solo con una pratica effettiva “sul campo”.

Antonio Rossomando, forte dei suoi duplici trascorsi quale “padre costituente” dell’U.C.P.I. e di Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha analizzato la problematica dei rapporti tra il mercato, il ruolo sociale dell’Avvocato, la sua funzione intellettuale sempre nell’ottica della giurisdizione.

Il nostro attuale Presidente dell’Ordine Mauro Ronco, a sua volta, ha richiamato la necessità che, se specializzazione vi deve essere, essa deve essere intesa in senso forte, ricordando i rapporti tra tale tema e la riforma delle professioni.

Oreste Dominioni, il quale oltre che avvocato, è docente universitario, ha insistito sulla necessità che la formazione del penalista debba iniziare alla università e proseguire in strutture specialistiche post-laurea.

Infine i lavori sono stati conclusi da Ettore Randazzo, Presidente

dell’Unione delle Camere Penali Italiane, che ha ricordato come tra gli obiettivi politici-programmatici dell’Unione vi sia il raggiungimento della specializzazione come naturale evoluzione della professione in campo penale.

L’idea del tema di questo convegno è nata dalla constatazione che il processo penale di tipo accusatorio e l’attuazione dei principi sanciti dall’art. 111 della Costituzione rendevano e rendono sempre più necessaria da parte del difensore penale una maturata competenza, specialmente nel campo delle tecniche investigative e in quello della formazione della prova nel dibattimento.

Non tragga in inganno il titolo del convegno, l’avvocatura penale guarda non solo al proprio futuro, ma soprattutto a quello del giusto processo, alla tutela dei diritti, alla salvaguardia della libertà e delle garanzie.

Appartiene ad altre epoche storiche la figura dell’avvocato capace di affrontare qualunque tipo di processo, penale o civile che fosse.

Il presente è costituito da un numero sempre crescente di avvocati (l’ultimo dato è che siamo 170/180.000).

Non è solo il dato quantitativo, già di per sé inquietante, a preoccupare, ma anche la mancanza di qualsiasi forma di selezione qualitativa per l’accesso alla professione forense e l’assenza di ogni controllo sull’aggiornamento (ed anche sulla pratica forense).

L’art. 13 del nuovo codice deontologico costituisce un primo passo ma non basta.

Da anni le Camere Penali gestiscono sul territorio (secondo quanto prevede l’art. 29 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.) le scuole di formazione tecnica e deontologica per la forma-

zione del difensore penale: col passare degli anni sono stati introdotti meccanismi per l’effettivo controllo della preparazione degli iscritti alle scuole e creati momenti di verifica pratica dei requisiti per il rilascio dell’attestato di frequenza del corso.

Il giudizio di idoneità spetta ai Consigli dell’Ordine e da qui nasce la necessità di una collaborazione sinergica tra le Camere Penali cui la legge demanda la formazione dei penalisti e gli ordini forensi cui spetta il controllo di idoneità sulla difesa d’ufficio.

Tutti i partecipanti al convegno (e non solo i relatori) hanno espresso l’opinione che l’avvocato penalista è diverso da qualsiasi altro professionista perché è il garante della legalità e dei diritti (e anche della libertà) del cittadino davanti alla pretesa punitiva dello Stato.

Nel processo penale, la parità delle parti processuali è un obiettivo che deve essere raggiunto sia attraverso iniziative politiche e legislative nella materia processualpenale, tese a creare un giudice effettivamente terzo, sia attraverso la creazione di un livello culturale e di preparazione da parte del penalista che lo metta, anche su quel terreno, alla pari con la pubblica accusa.

Quella che è partita da Torino è una sfida per il futuro del processo giusto, che non può prescindere da un difensore specificamente preparato, specializzato e competente, cui il cittadino possa affidare la sua difesa consapevolmente.

Le proposte discusse durante il convegno ci hanno permesso di capire il presente per farci immaginare, già oggi, il futuro.

Cosimo Palumbo
*Presidente della Camera Penale
“Vittorio Chiusano” del Piemonte
Occidentale e Valle d’Aosta*



Dalla Giurisprudenza

DANNO ESISTENZIALE: NOVITÀ DALLA CASSAZIONE

La recente sentenza n. 6572 del 24 marzo 2006 delle Sezioni Unite della Cassazione merita senza dubbio una breve segnalazione ai lettori de “La Paziienza”, perché dà un indirizzo autorevole ed organico in una materia sempre in evoluzione, che spinge alla riflessione tutti i colleghi attenti alle problematiche della responsabilità civile, ma anche perché è il frutto consolidato di anni di elaborazioni, studi e sollecitazioni da parte di giuristi impegnati nel togliere il velo della disattenzione su diritti fondamentali di cui la Persona è titolare.

Cosa dicono, in sintesi, le Sezioni Unite consacrando il danno esistenziale? Dettano le regole per la sua valutazione e liquidazione, affermando in particolare che tale danno deve essere provato come pregiudizio ulteriore rispetto alla lesione, ma che a tal fine si può fare ampio ricorso alle presunzioni, soprattutto ricordano (ad un legislatore e ad una magistratura spesso distratti) che la sua valutazione non può mai venire appiattita su criteri tabellari.

La decisione consente di delineare una definizione del danno esistenziale:

“ogni pregiudizio provocato al fare a-reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.

In tal modo il danno esistenziale

si fonda sulla natura non meramente emotiva e interiore (propria del c.d. danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso.

In tal modo viene recepita al massimo livello quella nozione di danno esistenziale che negli anni passati era stata proposta da Paolo Cendon, e man mano levigata dagli interventi di Patrizia Ziviz e della scuola torinese guidata dal Prof. Pier Giuseppe Monateri.

Il caso di specie affrontato dalla sentenza riguardava un’ipotesi di pregiudizio da demansionamento professionale, che ha dato modo alle Sezioni Unite di ribadire come il danno all’immagine, anche professionale, e il danno alla vita di relazione siano oggi sintetizzati nella locuzione di danno esistenziale, che può ben coesistere anche con un concorrente danno biologico (o danno all’integrità psico-fisica), e con un danno professionale patrimoniale.

Ciò detto le Sezioni prendono partito sulla questione controversa se il risarcimento del danno esistenziale consegua *in re ipsa* ad una lesione con potenzialità nociva in tale campo, o se sia subordinato all’assolvimento da parte dell’attore dell’onere di provare l’esistenza ulteriore del pregiudizio.

Orbene proprio in quanto il danno esistenziale è un danno oggettivo, da modificazione in peg-

gio delle condizioni d’esistenza, ne discende che esso possa venire provato e non semplicemente allegato dalla parte come fatto meramente emotivo ed interiore. Esso si esteriorizza in una serie di circostanze che oggettivamente modificano le scelte esistenziali che vengono perciò fatte diversamente da come sarebbero state fatte ove l’illecito non fosse avvenuto.

Peraltro discende dalla natura della forma rimediabile del risarcimento del danno che essa opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l’attribuzione alla stessa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, si staglierebbe come “somma-castigo”, cioè come sanzione civile punitiva (una sorta di “*punitive damages*”), istituto che “non ha vigenza nel nostro ordinamento”.

Il punto è ineccepibile. È infatti chiaro che un risarcimento che reagisse alla condotta lesiva del convenuto, e non alla perdita subita dall’attore, sarebbe una pena privata. Ed è quanto mai opportuno chiarire, rispetto a vari ordinamenti, che è doveroso conoscere, ma non obbligatorio apprezzare in tutti i loro dettagli, come un tale istituto non possa trovare accoglimento nelle nostre categorie.

Non è quindi sufficiente prospettare l’esistenza del pregiudizio e chiederne genericamente il ristoro, non potendo il giudice sopperire all’onere di allegazione che riguarda sia l’oggetto della domanda, che



Arianna Enrichens, 2006

le circostanze in fatto su cui essa trova supporto.

Non si può, perciò, far ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando il danno esistenziale come automatica conseguenza della lesione. È necessario dare la prova di tutto ciò che concretamente ha inciso in senso negativo nella sfera dell'attore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita: se non c'è pregiudizio, non c'è nulla da risarcire.

Da tale concretezza del danno esistenziale, in quanto pregiudizio che attiene a beni immateriali, discendono ancora due importanti conclusioni.

Innanzitutto, proprio in quanto detti pregiudizi esistenziali attengono a beni immateriali, precipuo rilievo assume la prova per presunzioni, mezzo peraltro *non* relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva.

Ciò significa che il danno esistenziale deve essere provato come pregiudizio ulteriore rispetto alla lesione, ma può esser provato anche solo per via di presunzioni, ad es. sulla base *dell'id quod plerumque accidit*, come pure in dottrina si era da lungo tempo insistito.

Tutto ciò non si traduce in arbitrio proprio in quanto il pregiudizio esistenziale attiene alla modificazione oggettiva delle condizioni di vita, onde la valutazione equitativa dispone di parametri cui ancorarsi.

Inoltre, proprio in quanto danno concreto, legato indissolubilmente alla persona, esso *non è passibile di determinazione secondo il sistema tabellare*.

Pertanto è censurabile in Cassazione la sentenza del merito che agganci, *anche indirettamente*, il risarcimento dei danni esistenziali alle tabelle del danno biologico.

Quest'ultimo è, infatti, correttamente definito dalle Sezioni come un danno nosograficamente accer-

tabile, suscettibile di valutazione medico-legale, mentre l'esistenziale si configura come danno extrasografico, sottratto alla competenza del medico legale.

Del pari censurabili in Cassazione sono, quindi, quelle sentenze che aggancino il danno esistenziale al danno morale, e facciano di quest'ultimo una percentuale del danno biologico. Una tale prassi è assolutamente contraria al principio di diritto stabilito dalle Sezioni: trattasi infatti di tre capi di danno distinti, che devono essere affrontati ai fini della valutazione con autonomi criteri di liquidazione.

Sotto un profilo utile alla pratica, ci sembra importante far notare che dal complessivo insegnamento delle Sezioni Unite si debba trarre la conclusione che la generale dizione "danni non patrimoniali" – spesso utilizzata negli atti giudiziari – include tanto il danno biologico, quanto il danno morale e quello esistenziale.

Renato Ambrosio
Stefano Commodo



Dalla Facoltà di Giurisprudenza

In data 31 maggio 2006 il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza di Torino ha eletto, quale Preside, il prof. Sergio Vinciguerra, Ordinario di Diritto Penale, il quale ha presentato un programma di ampio rinnovamento rispetto al recente passato.





Il legislatore distratto

INCIDENTI STRADALI: COLPA E COMPETENZA

La legge 21/2/2006 n. 102, in vigore dall'aprile 2006, persegue principalmente l'intento di sanzionare con maggiore tempestività e severità la condotta di chi, causando incidenti stradali, cagiona gravi danni alle persone. In questo alveo, con riferimento all'effettività della sanzione, erano in precedenza stati raddoppiati, all'interno della più vasta modifica dell'art. 157 del c.p. operata dalla legge del 5/12/2005, i termini di prescrizione nel caso di omicidio colposo, nelle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'art. 589 c.p.

Alla soddisfazione manifestata da maggioranza ed opposizione per aver collaborato alla approvazione, intervenuta in fine legislatura, non è certamente seguita quella degli interpreti, posto che la legge è connotata da mancanza di coordinamento con norme preesistenti cui non sempre si può ovviare con interpretazioni sistematiche.

Tra le sviste del legislatore rientra l'aggiunta all'art. 24 della legge 990/69 sull'assicurazione obbligatoria di un ultimo comma che stabilisce che il giudice, civile o penale, possa assegnare nel corso del procedimento una provvisoria a carico delle parti civilmente responsabili, anche quando il danneggiato non si trovi in stato di bisogno conseguente al sinistro. Il legislatore si è dimenticato che la legge 990/69 è stata integralmente abrogata dal dlgs. 209/2005, con efficacia dal 1/1/2006.

Per dare un senso compiuto al nuovo dettato normativo, pertanto, si dovrà ritenere che il comma sia aggiunto alla fine dell'articolo 147 del nuovo codice delle assicurazioni, introdotto dal dlgs. 209/05, nel quale sono stati trasposti, con qualche modifica, i contenuti della legge 990/69.

Va inoltre osservato che la nuova disposizione in materia di provvisoria-

le è applicabile ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Se questi si trovano in grado d'appello potranno tuttavia sorgere difficoltà interpretative connesse alle non ancora risolte problematiche sulla possibilità della parte civile di proporre gravame in caso di assoluzione dell'imputato, dopo l'entrata in vigore della legge 20/2/2006 n. 46.

La legge 21/2/06 n. 102 ha anche introdotto modifiche volte a ridurre i tempi dei procedimenti in materia di conseguenze di incidenti stradali e, sia detto per inciso, anche di quelli conseguenti alle violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'art. 4, quando si proceda per i reati di cui agli artt. 589 c. 2 e 590 c. 3, statuisce che la proroga delle indagini preliminari non possa essere concessa più di una volta (comma 2 ter dell'art. 406 c.p.p.); impone che, laddove si proceda per il reato di cui al 589 c. 2, la richiesta del PM di rinvio a giudizio debba essere depositata entro 30 gg. dalla chiusura delle indagini (comma 2 bis dell'art. 416 c.p.p.) e che tra la data del decreto e la data della celebrazione del giudizio non possano intercorrere più di 60 gg. (comma 3 bis dell'art. 429 c.p.p.); stabilisce che laddove si proceda per i reati previsti dall'art. 590, 3° comma, il decreto di citazione a giudizio debba essere emesso entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini e che la comparizione in udienza debba intervenire non oltre 90 giorni dalla data di emissione del decreto (comma 1 bis e 1 ter dell'art. 552 c.p.p.).

Il raggiungimento dell'effetto di accelerazione dei procedimenti appare incerto, se si considera che solo all'inosservanza del divieto di proroga per più di una volta delle indagini preliminari conseguirà la sanzione processuale

della inutilizzabilità degli atti acquisiti dopo la scadenza del termine non prorogabile, mentre per tutti gli altri termini sussisterà il solo obbligo di rispetto imposto dall'art. 124 c.p.p.

Ma più grave profilo riguarda l'impossibilità di conciliare alcune tra le sopra riportate modifiche con il rito specificamente previsto per Giudice di Pace, che è competente per le lesioni colpose, anche gravi e gravissime, conseguenti alla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Infatti sembra inutile la norma che autorizza una sola proroga delle indagini preliminari, posto che l'art. 16 dl 274/2000 prevede per la procedura dinanzi al Giudice di Pace una durata delle indagini preliminari di quattro mesi ed una proroga di due mesi. Appare, inoltre, improprio l'inserimento dei commi 1 bis e ter all'art. 552 c.p.p. e non all'art. 20 della normativa del Giudice di Pace.

Mostra segni evidenti di mancato coordinamento legislativo anche l'articolo 6 della legge in esame, che introduce una nuova specie di sanzione amministrativa accessoria, quella del lavoro di pubblica utilità, da irrogarsi in conseguenza di una condanna alla reclusione inflitta per un delitto commesso con violazione delle norme del codice della strada. È singolare che per questa sanzione amministrativa, che impone un "facere", il legislatore superi le remore, anche di tenore costituzionale, che avevano consigliato di consentirne l'applicazione al Giudice di Pace come pena principale solo su richiesta dell'interessato. Ancor più singolare è che sia previsto che questa sanzione amministrativa accessoria non possa essere irrogata in misura inferiore a tre mesi in caso di recidiva, "ai sensi dell'art. 99 comma secondo c.p.".

Il legislatore, che qui disciplina reati colposi, si è dimenticato che la nuova

formulazione dell'art. 99 introdotta con la legge 5/12/2005 prevede che la recidiva riguardi i soli reati dolosi?

Gli aspetti più problematici della norma emergono dalla valutazione dell'effettiva portata dell'inasprimento sanzionatorio introdotto dall'art. 2. Gli effetti voluti si produrranno appieno per l'art. 589 c.p., per il quale si è elevato il minimo della pena, e per le lesioni gravi e gravissime conseguenti a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto tali reati sono di competenza del giudice monocratico. Non altrettanto si verificherà per le pene da comminarsi per le lesioni gravi e gravissime conseguenti a violazioni del codice della strada. Infatti il legislatore, che ha aumentato la sanzione per le lesioni gravi, pur mantenendola alternativa, e per le lesioni gravissime ha eliminato la pena alternativa della multa elevando il massimo della reclusione a 3 anni, sembra essersi dimenticato dell'esistenza dell'art. 52 del dlgs 274/2000, che stabilisce una clausola di conversione delle sanzioni portate dalle norme incriminatrici in quelle pecuniarie e paradedentive applicabili dal Giudice di Pace.

Il risultato della conversione delle pene introdotte dalla legge 21/2/2006 n. 102 è un modestissimo e limitato aggravio delle sanzioni, pecuniarie o paradedentive, irrogabili dal Giudice di Pace, con il corollario della impossibilità della inflizione della sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità a chi sia condannato per il reato di lesioni, posto che la norma che l'ha introdotta ne consente l'applicazione solo nel caso in cui sia irrogata la pena della reclusione. A tale ultimo proposito apparirebbe vera acrobazia giuridica ritenere che il Giudice di Pace, quando condanni alla permanenza domiciliare ed al lavoro di pubblica utilità, possa applicare la nuova sanzione accessoria in forza dell'art. 58 comma 1 del decreto sulla giurisdizione del giudice penale di pace, che afferma che ad ogni effetto giuridico queste due pene si considerano come pena detentiva.

Le discrasie sin qui brevemente esposte hanno fatto ipotizzare che implicitamente il legislatore abbia voluto attribuire nuovamente al Tribunale monocratico la competenza per le lesioni colpose gravi e gravissime conseguenti a violazioni delle

norme sulla circolazione stradale. Quest'ultima tesi viene tuttavia contraddetta dalla lettera dell'art. 1 della legge in esame, che introduce per il solo caso di condanna per omicidio colposo la possibilità di diminuire fino ad un terzo, nel caso di patteggiamento, anche la sanzione accessoria della sospensione della patente. L'esclusione della possibilità di una simile diminuzione nel caso di lesioni colpose indica come il legislatore abbia, in questo caso, tenuto conto che il patteggiamento è escluso dal rito del Giudice di Pace.

La mantenuta competenza del Giudice di Pace è la soluzione alla quale sembra uniformarsi la maggior parte degli interpreti, tra cui la Procura della Repubblica di Torino, anche se il rischio di difformità di interpretazioni è assai elevato, con il pericolo di disparità di trattamento soprattutto rispetto alla qualità della sanzione. Essa, ad esempio, per le lesioni gravissime, se giudicate dal Giudice di Pace, sarà pecuniaria o paradedentiva, se giudicate dal Tribunale monocratico, sarà della reclusione da uno a tre anni.

Silvana Fantini





NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FAMILIARE E MINORILE

Nelle legislature precedenti a quella che si è da poco chiusa, ci eravamo abituati a discutere di progetti di legge in materia familiare e minorile che non venivano poi mai approvati o che, se approvati, venivano parzialmente sospesi nella loro attuazione (vedi disposizioni processuali della legge 149/2001 in materia di adozione che attendono da allora che venga emanato un regolamento della difesa d'ufficio ivi prevista).

È stato quindi con una certa sorpresa (per alcuni gradita, per altri meno) che abbiamo assistito all'entrata in vigore tra il 1° ed il 16 marzo 2006 di due leggi (legge 80/2005 “Decreto competitività” e legge 54/2006 “Affido condiviso”) che hanno riformato profondamente sia dal punto di vista sostanziale che processuale, non

solo la separazione e il divorzio, ma anche le procedure già regolate dall'articolo 317 bis del codice civile, relative alle famiglie di fatto.

Poco lo spazio qui previsto per l'illustrazione delle novità che vanno: dalla applicabilità, come regola generale, dell'affido condiviso con conseguente esercizio paritetico della potestà parentale, alla reclamabilità dei provvedimenti presidenziali, a un accorpamento delle competenze relative ad affidamento, contributo economico e assegnazione casa coniugale per le famiglie di fatto.

La Commissione diritto di famiglia dell'Ordine sta lavorando ad un convegno per l'approfondimento dei nodi legati alle riforme.

Giulia Facchini





Storia dell'Avvocatura Presentazione

Sin dai primi numeri “La Paziienza” ha dedicato pagine interessanti alla storia dell'Avvocatura in Piemonte. Vanno ricordati i contributi di Cesare Amerio sulla disciplina professionale forense nell'epoca dell'assolutismo sabauda, di Bruno Bonazzi sui primi passi dell'Ordine attraverso la lettura (e la riproduzione) di alcuni risalenti documenti del suo archivio, nonché i “medaglioni” di illustri Avvocati del Foro subalpino.

L'interesse per la storia dell'Avvocatura si è accresciuto negli anni più recenti, anche per opera del Consiglio nazionale forense, che ha costituito una commissione scientifica per un adeguato approfondimento storico. La prospettiva di modifiche alla disciplina della professione, anche per influsso europeo, induce peraltro negli Avvocati il desiderio di riscoprire le proprie radici allo scopo di trarre dalle vicende passate un insegnamento valido anche per il futuro.

In questo fermento culturale pare opportuno ai redattori de “La Paziienza” che anche l'Ordine torinese intensifichi lo studio del proprio passato, fornendo elementi di informazione e riflessione, sia con riguardo ai protagonisti della nostra storia,

sia agli istituti processuali e alle modalità concrete della pratica forense.

“La Paziienza” intende dar voce a coloro che, tra gli iscritti all'Ordine, coltivano con entusiasmo gli studi sulla nostra tradizione, in vista della scrittura futura di una “storia degli avvocati fatta dagli avvocati”, secondo un genere che, soprattutto in Francia, conosce una gloriosa e secolare tradizione.

Indispensabile è il coordinamento con gli studiosi che già operano in questo campo sia presso la commissione del Consiglio nazionale forense sia, a livello universitario, presso le due Facoltà giuridiche piemontesi, quella storica di Torino, ove ha cattedra Gian Savino Pene Vidari, insigne cultore degli studi storici sull'Avvocatura, e quella del Piemonte orientale, ove valenti studiosi, tra cui, in particolare, Francesco Aimerito e Dario Poto, coltivano con acribia scientifica le ricerche sulla nostra storia.

L'augurio è che la migliore conoscenza del passato giovi alla comprensione critica della situazione presente e alla delineaazione di progetti validi per il futuro.

Mauro Ronco



ARDUINI



Tipografia Editrice Arduini Torino di Arduini Ernesto e C. - s.a.s.

10152 Torino - Via Cigna 37 - Tel. 011 4363167 - Fax 011 4363363

STAMPATI, CARTE, AGENDE SPECIALI PER:
STUDI LEGALI, NOTARILI, PROFESSIONALI

SONO DISPONIBILI LE AGENDE 2007



RITRATTI: AVV.TO GIORGIO DELGROSSO

Nessun discorso, nessuno scritto – benché estesi – possono rammentare compiutamente la vita di un uomo. Essa, anche la più semplice quindi la meno impegnata, è fatta di sensazioni, di desideri, di stimoli, di azioni, di rinunzie che la parola non può descrivere se non nella sommaria superficialità anche determinata dalla soggettività espressiva, assoluta variabile in ogni individuo.

Ecco perché il ricordare ci porta, anche inconsciamente, alla reale origine fonetica: “ri - cor” che i latini indicavano come origine della memoria collocata non nel cervello ma proprio nel cuore.

Orbene, se è impossibile rammentare la più semplice vita di un soggetto, un abisso di insuperabile difficoltà si spalanca avanti a chi si azzardi di memorare il corso esistenziale di chi abbia vissuto la maggior parte dei suoi giorni ponendo se stesso al servizio dei principi di dovere, di obbedienza alla legge, di giustizia.

Chiedermi di ricordare la figura di Giorgio Delgrosso val come porre ad un amante dell’arte, l’arduo compito di spiegare con le parole un “Cenacolo”, convivio sacro che ha ispirato a massimi artisti espressività insuperabili.

Cosa potrebbe dire costui a chi lo ascolta ansioso di conoscere l’opera pittorica?

Egli potrebbe indicare ove si trovino le cosiddette linee e il punto di fuga, le figure presenti, il desco, lo sguardo del Nazareno destinato a morte, la fissità conturbante del Giuda, il cromatismo, il fondale, la staticità o il movimento della complessa strutturazione scenica. Tuttavia per quanto accurata possa essere la descrizione del quadro ogni ascoltatore non ne ricaverrebbe una risultante pari alla visione diretta che,



da sola, può in accordo al sentire soggettivo, sollecitare un adeguato apprezzamento valutativo.

Mi turba parimenti il compito di ricordare chi sia stato l’avv. Giorgio Delgrosso: parole di stima, espressioni di elogio appaiono misero tentativo di rammentarne la personalità così sintetizzabile, anche se in maniera imperfetta: “fu un gentiluomo ligio al dovere”.

Intelligenza, decoro, stile furono le basi delle sue espressioni comportamentali nei vari momenti della sua vita che io debbo forzatamente ridurre a tre epoche: il servizio militare, la professione forense, il congedo dalle aule di giustizia.

Delgrosso raramente parlava del suo passato militare e quando era sollecitato si esprimeva con estrema riservatezza rammentando il vissuto come fatto di ordinaria amministrazione. Dalla cortesia di suo figlio Andrea e solo in questi ultimi giorni ho avuto la possibilità di conoscere la relazione del Comando del 5° Reggimento Alpini in cui si evidenzia il combattimento di “Guri i Topit” a quota 2120 del fronte di guerra albanese.

Il sottotenente di complemento Giorgio Delgrosso, dopo il corso di specializzazione nella scuola alpina, era stato assegnato al Battaglione “Morbegno” distintosi egregiamente nel com-

battimento del 4.4.1941 che viene così raccontato dal Comandante del Reggimento: “Soggetto al persistente e intensissimo fuoco nemico che addirittura sconvolge tutti i suoi apprestamenti difensivi abbattendo uomini su uomini e distruggendo le armi, la 44° Compagnia Morbegno sta eroicamente ferma al proprio posto di combattimento sulla ristretta striscia della dorsale di q. 2120 e non retrocede di un palmo. Verso le 9 la brava e valorosa Compagnia è quasi totalmente annientata; con la maggior parte dei suoi impavidi alpini, sono caduti colpiti dal fuoco nemico tutti gli ufficiali del reparto”.

E più oltre si legge: “Dei valorosi ufficiali soprannominati, la sorte di due soli è sicura e cioè quella dei sottotenenti Marsaglia e Delgrosso entrambi feriti e sgomberati sulla sezione sanità Regg.le. Del centinaio di uomini circa della 44 cp... presenti in linea sulla posizione di quota 2120 solo una quindicina sono rimasti illesi”.

Nel periodo successivo alla guerra raramente sono stati tributati ai reduci e ai caduti gli onori che meritavano. Anzi, frequentemente, si sono usate espressioni colpevolizzanti a loro carico come se ad essi potesse attribuirsi la responsabilità dei conflitti. È uno dei tanti momenti di abiezione di cui devono provare vergogna certi personaggi soprattutto considerando che talune infamanti critiche provenivano o tuttora provengono da chi non sia vissuto in quei tempi ovvero abbia reperito il comodo rifugio dell'imboscato.

Dopo la bufera bellica Delgrosso, tra il luglio e l'ottobre 1946, venne iscritto negli albi dei Procuratori e degli Avvocati evidenziando subito le sue attitudini professionali. Fu sempre un signore-avvocato, un gentiluomo che si occupava della difesa senza risparmio di energie, con puntuale meticolosità, nel costante rispetto del mandato ricevuto e chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui, può affermare che siffatta sintesi delle sue doti professionali è monca e imperfetta.

Ricordo, con commozione, un importante processo per omicidio volontario, in cui Delgrosso e io difendevamo l'imputato. Esaurita l'istruttoria dibattimentale gli chiesi – doveroso riguardo verso il più anziano – quale parte dovessi trattare in particolare ed egli, con quel cortese sorriso che infondeva fiducia e tranquillità mi rispose

semplicemente “tratti quanto ritiene più opportuno; se mai aggiungerò qualche osservazione”.

Le ulteriori “osservazioni” erano paragonabili alla riapertura di solchi in un campo già arato perché, pur con costante riguardo alle precedenti argomentazioni del codifensore, egli riprendeva l'esame dei fatti con la minuziosità del ricercatore al microscopio nulla trascurando affinché non residuassero ombre o dubbi nei suoi naturali interlocutori. Pur non esimendosi dal valutare l'importanza di situazioni attinenti al diritto processuale, Delgrosso controllore meticoloso del fatto, poteva individuare la più esatta collimazione con la norma del diritto sostantivo. Il suo discorso era chiaro, privo di discettazioni ampollate, talora volto a ironia sottile mai alla derisione e allo scherno del suo avversario. Era sempre la conversazione ragionata del signore togato.

L'abilità defensionale praticata a certi livelli e permeata di studio e di esperienza diviene una espressione d'arte certamente non spiegabile con le parole. Con superficiale sintesi posso soltanto riaffermare che Giorgio Delgrosso “fu un avvocato” e che i suoi interventi furono lezioni di elevato stile forense.

Avvicinandosi il momento del suo congedo dalle aule di giustizia, volle invitare alcuni colleghi penalisti nella sua dimora estiva di Mazzè per una riunione conviviale conclusa da vari interventi rievocativi dell'attività dell'ospitante.

Dopo le sue dimissioni soprattutto determinate dalla ragionata avversione per il nuovo codice di procedura penale, Delgrosso si dedicò a riordinare il suo cospicuo archivio dei processi trattati non dimenticando i suoi vecchi svaghi preferiti: la montagna e il tennis.

Né ha obliato i vecchi amici. Io mi sento onorato di essere stato da lui incluso in questa ristretta cerchia e di avere intrattenuto lunghe conversazioni, anche solo telefoniche, sui più svariati argomenti e primariamente quelli attinenti alla giustizia.

Nel 1990, quale direttore de “La Paziienza”, rassegna periodica dell'Ordine degli Avvocati di Torino, lo invitai a esporre il suo giudizio sul nuovo codice di diritto processuale penale ed egli scrisse un articolo che è tuttora validamente attuale.

Ne traggio alcuni passi essenziali che rivelano la forza morale e la lucidità del giurista:

“Considero tale codice pessimo per il paese, i cittadini onesti, verosimilmente i giudici, certamente gli avvocati”... “Ma il giudizio negativo riguarda lo spirito e i principi di questo nuovo codice”. ... “In un paese in cui la massima pena è l'ergastolo (per varie norme ridotto, in pratica, a una pena quasi modesta) e in cui le alte pene detentive ... non vengono scontate o lo sono in minima parte, è evidente che ci si sarebbe dovuti preoccupare della importanza delle stesse ai fini della giusta retribuzione verso la collettività per avere infranto le sue leggi, del giusto risarcimento morale verso le persone offese, del giusto effetto deterrente delle pene medesime” ... “E invece il nuovo codice ... ha introdotto due nuovi istituti che danno il colpo di grazia alla grave situazione di cui sopra: ‘il patteggiamento’ e il ‘giudizio abbreviato’ ... “E nessuno riesce a comprendere perché chi ha commesso un reato... debba vedersi ridotta notevolmente la pena pel solo fatto di aver dichiarato che intende patteggiare o che consente a che il processo si svolga in camera di consiglio.” ... “Tutto ciò non potrà che comportare un notevole aumento di quella indifferenza verso il precetto penale... che tristemente il Paese ha constatato” ... “Pessimo infine, il nuovo codice per gli avvocati. Peggior offesa non poteva agli stessi essere fatta paragonandoli a futuri ‘Perry Mason’” ... “Paragonarli a quel figuro cinematografico dagli improbabili successi consentiti anche dalla disonestà di un giudice o dalla idiozia di un avversario non è davvero giusto” ... “Le discussioni, in molti casi, si immiserivano diventando superflue le pur doverose, profonde analisi di fatto e di diritto: in molti casi sarà sufficiente un contabile” ... “Rimango allibito nell'apprendere che certi avvocati hanno definito questo nuovo codice ‘bellissimo’ e ‘segno di civiltà giuridica’”.

Nel tentativo di evidenziarne le parti essenziali mi accorgo di avere massacrato l'articolo: mi perdonino Giorgio e suo figlio Andrea anche per non avere raggiunto l'obiettivo principale di questo scritto e cioè commemorare degnamente il Collega che ha valicato la soglia estrema lasciando a noi ricordi nostalgici e modelli di rettitudine non facilmente imitabili.

Gian Vittorio Gabri



“PERLE NERE” DI MASSIMO OTTOLENGHI

Riflessioni di un lettore

Attraverso una telefonata di una donna intensamente amata, Nicole, emerge un passato alla cui ricomposizione concorrono attraverso un incontro in una villa di Firenze, alcuni personaggi emblematici del Novecento. Massimo Ottolenghi con questo che è l'ultimo suo libro intitolato “Perle Nere”, con una struttura letteraria sullo schema classico del dialogo, ci riporta “una trama del Novecento, l'infinito secolo breve appena trascorso”.

Dunque una telefonata. Dopo tanti anni di silenzi interminabili, un riandare della memoria: Torino 1928 (l'anno


del decennale della Vittoria, del carosello storico), i pigri pomeriggi domenicali, le carrozze dopo le corse a Mirafiori, il Liceo D'Azeglio, Oreste Paietta, Emanuele Artom, Natalia Levi, le sorelle Ovazza, Riccardo Gualino ed il teatro ebraico da lui portato a Torino dalla Russia dopo la caduta degli Zar; riemergono con Massimo Mila e con Leone Ginzburg, altre figure familiari della giovinezza, ricordi spazzati via dalla grande tragedia, prima che la storia li catturasse dai primi arresti a scuola, al confino di familiari a Ponza.

Un salto al 1938: un fugace incontro

a Firenze con Nicole a sua insaputa, quando la storia ormai non era più soltanto un sinistro rumore di fondo: Vienna già occupata, l'Austria venduta, Dollfuss tradito.

Dopo poche settimane sarebbe apparso nei caffè il divieto d'accesso ai cani ed agli ebrei.

La prima parte del libro si chiude con un invito a Firenze, da parte di Nicole per un suo compleanno, “per ricomporre la sua storia, per riconoscersi attraverso il filo della memoria”. Anche se recuperare il passato “porta sempre solo dolore”. Siamo nel 1982.



Nella seconda parte del libro vi è uno stacco voluto che si ravvisa anche nel linguaggio, l'arrivo in villa per la festa del compleanno avviene in una Firenze crepuscolare sotto un cielo perlaceo, con una lunga teoria di ospiti: personaggi diversi, geniali, tristi, solitari, perduti, ricevuti da un vecchio giardiniere stanco, un poco curvo e sghembo, probabilmente, per l'autore, il custode del tempo.

Le storie degli ospiti si intrecciano e si scontrano tra di loro. Laura cerca in nuovi incantamenti la fuga dal suo passato, Paola è stata coinvolta nell'attentato del '92 dei naziskin a Düsseldorf, l'ammiraglio è un idealista sognatore che difende l'onore della Marina e la "colonnella", efficiente ed imperiosa, evoca il figlio Lorenzo alla ricerca di paradisi perduti. Completano il quadro Don Salvatore ed il Cavaliere Spizzichino, il secondo salvato fanciullo dal primo durante l'evacuazione del ghetto di Roma.

Ma il personaggio che ha più intenso significato ontologico è Herr Pergola. Herr Pergola è un librario, bibliofilo, con bottega a Ponte Vecchio. In sé rappresenta la cultura ebraica, il mito del libro in piena consapevolezza della cultura che unisce al di sopra delle barbare. I libri, quali colonne del Tempio invisibile dell'ebraismo, creano il popolo del libro, della memoria e della conoscenza.

La tragedia della Schoà marchiando tutto il Novecento grava su tutti i personaggi: la zia Luzi si vergogna e nasconde con un pizzo vezzoso il numero marcato sul polso nel campo di Belzon, la Zia Roccah, invece, esibisce il suo marchio. Sonia è malata di libertà, Daniele introduce e discute sulla morte, malattia ereditaria inguaribile.

Uno dei capitoli più significativi del libro è quello in cui si svolge un colloquio teso, a volte duro, tra il chirurgo e oncologo Pozner ed il professore che incarna la quintessenza della laicità. Il lettore assiste ad una indagine esistenziale che cerca la spiegazione di tante cose, dove il soggettivo e l'oggettivo non hanno più confini, dove la scienza non sembra più in grado di dare una conoscenza gradita delle cose e la filosofia a sua volta non può offrire neppure quelle certezze riflessive del soggetto su se stesso. Si prospetta una etica del futuro, quella del viandante inarrestabile che ci rapporta sempre più al nostro prossimo in uno spazio senza limiti e confini.

Il dono destinato a Nicole è un filo di

perle nere: da qui il titolo del libro. "Tante perle quanti sono stati gli amici comuni".

Il libro finisce come inizia, con Nicole. Un addio, un pranzo di commiato. Si può guardare al passato senza i ricatti e senza i vincoli imposti dal futuro. I fili si ricompongono mentre il giovane Lorenzo, personaggio emblematico, lascerà per sempre l'Europa, preferendo all'Europa delle guerre, del nazismo, dei fascismi, dei campi di sterminio e delle città bombardate, un'isola sperduta della Polinesia.

Le emozioni che suscita questo libro, scritto con uno stile fresco, moderno e ricco di temi e di osservazio-

ni, ci portano lontano. Alla ricerca nelle memorie delle tradizioni e dei ricordi, ma anche della violazione, magari sofferta, della ortodossia da cui nasce il gesto laico di libertà.

Una lettera di Nicole conclude e riassume il senso di tante vite mancate e di giovinezze spazzate via dalla storia.

Massimo Ottolenghi è nato a Torino nel 1915, è iscritto all'Albo degli Avvocati dal 1946, fu Magistrato per un breve periodo. È militante da sempre nelle file di Giustizia e libertà.

Antonio Rossomando

Editore: "L'araba fenice"



Arianna Enrichens, 2006



Foro culturale

Su segnalazione della collega Romana Vigliani, “la Paziienza” pubblica la seguente dichiarazione redatta in occasione dell’8 marzo 2006.

8 Marzo 2006

Le Donne di Torino, impegnate nell’affermazione del pensiero femminile della differenza di genere, proponendosi di vigilare affinché il linguaggio, soprattutto quello giuridico che riconosce solo il soggetto maschile, cessi di operare quella non più accettabile esclusione culturale che chiama “uomo” l’umanità

tenuto conto

- che il linguaggio è lo strumento più idoneo a rappresentare la cultura e l’ideologia di chi si esprime;
- che nulla è più apparentemente neutro di un linguaggio attraverso il quale si esprime soltanto il soggetto pensante;
- che dallo spostamento semantico della differenza, da disvalore a valore, è nata la visione della costituzione duale del mondo dove oggi “l’uomo” è l’uomo e “la donna” è la donna, entrambi soggetti pensanti nella loro diversità;
- che è diventata inaccettabile la pretesa universale di un maschile che, imponendosi come neutro, assorbe in se stesso anche il femminile

perciò

le Donne di Torino

chiedono

che quel controllo giurisdizionale al quale al presente è chiamata la “Corte Europea dei diritti dell’UOMO”, venga attuato da una “Corte Europea dei DIRITTI UMANI”.

Nota a cura di Mauro Ronco.

Non posso non esprimere qualche perplessità sul nucleo centrale della dichiarazione *supra* pubblicata, che insiste in modo forte sulla “differenza” uomo/donna, rischiando di mettere in ombra la fondamentale unità del genere umano, costituito da uomini e donne.

Non si è titolari dei diritti umani in quanto si è uomo/maschio o uomo/femmina, ma in quanto ciascuno, maschio o femmina che sia, è percepito dagli altri come un “luogo” irripetibile nella comunità di persone che chiamiamo umanità. Se facciamo dipendere

la concessione di questo “luogo” dal previo ricorrere di determinate proprietà qualitative (anche quella di essere “maschio” o “femmina”), distruggiamo il carattere incondizionato del diritto di ciascuno di vivere secondo la sua essenziale dignità di uomo. Chiunque occupa questo luogo, lo fa come componente del genere umano, non per cooptazione o per scelta, ma per il semplice fatto di essere componente di questo genere. I diritti della persona sono incondizionati soltanto se sono riconosciuti sul fondamento della semplice appartenenza biologica al genere umano, indipendentemente dal ricorrere di condizioni qualitative determinate.

Su questo tema, che è di carattere squisitamente fondativo, sul piano filosofico/giuridico, dei diritti umani, “la Paziienza” apre un dibattito tra i Colleghi, invitandoli a scrivere le loro riflessioni, che discuteremo insieme in un pomeriggio del prossimo autunno presso la sede del nostro Consiglio, con previa segnalazione sulla Newsletter della data dell’incontro.





Ricordi

IN RICORDO DI CESARE AMERIO

Nei primi giorni di gennaio del 1955 – avevo vent’anni e frequentavo il terzo anno di Giurisprudenza – sono entrata per la prima volta nello studio dell’avv. Cesare Amerio: volevo vedere “come si fa l’avvocato”; l’ho visto e credo di averlo imparato nei tredici anni di collaborazione con lui se oggi – a distanza di cinquant’anni – continuo a metterlo in pratica. Cesare Amerio aveva un’alta considerazione della professione, e fin dall’inizio mi ha insegnato sia il rispetto senza piaggeria nei confronti dei magistrati, sia e soprattutto il rispetto verso i colleghi, ricordandomi che l’avversario è la parte, non il difensore: “i clienti passano, i colleghi restano”; prima di far rilevare in giudizio un errore processuale dell’avvocato della controparte mi raccomandava di accertare se l’eccezione era necessaria per la tutela del cliente. Una volta in cui lamentavo che ogni questione nuova comportava applicazione e fatica, mi fece presente che avrei potuto anche trascorrere la vita facendo solo atti di precetto: in fondo per fare dignitosamente l’avvocato, diceva, basta essere diligenti e corretti ma se vuoi essere un avvocato devi fare qualcosa di più. Quando una decina di anni fa ho letto il codice deontologico che gli avvocati si sono dati mi sono detta che avevano “inventato l’acqua calda”: erano tutte norme di comportamento che avevo imparato e introiettato come regole normali lavorando con Cesare Amerio.

Nel momento del commiato ricordo anche i momenti di relax, gli appuntamenti pomeridiani per un caffè con i suoi amici colleghi, il saggio avv. Dattolo Vita, l’arguto e dissacrante avv. Manno Chiomio e il loro allora giovane procuratore Giancarlo Ledda; ricordo la comune passione per la montagna, le belle traversate da valle a valle in Valle d’Aosta, e negli anni più recenti i viaggi culturali organizzati dalla sua “Confraternita”.

Terminata la collaborazione professionale è rimasta una profonda amicizia con lui e con la sua bella famiglia, la moglie Amalia, che l’ha preceduto, con cui avevamo festeggiato qualche anno fa le loro nozze d’oro, i figli Roberta e Igi che mi hanno voluto presente, con un invito che mi ha commosso, tra i più stretti parenti che nell’agosto 2005 hanno festeggiato i novant’anni di Cesare Amerio; e il ricordo della madre, la “Nonna Delfina” Berra, della sorella Nina, maestra piena di curiosità e di interessi.

Che il suo ricordo si conservi a lungo!

Paola De Benedetti



Il 28 aprile 2006 all'età di 90 anni, di cui oltre 50 dedicati alla professione forense, si è serenamente spento il nonno, avv. Cesare Amerio, di cui orgogliosamente porto il nome.

Per me questa è la chiusura di un periodo storico del quale avevo spesso sentito parlare dalla sua viva voce di protagonista ed avviene, esattamente 29 anni dopo nello stesso giorno della morte del suo noto collega Fulvio Croce, con cui aveva condiviso oltre che la professione anche l'esperienza all'interno del Consiglio dell'Ordine.

Purtroppo non ho avuto la fortuna di condividere, anche solo in parte, la sua vita professionale di avvocato, giudice conciliatore, consigliere dell'Ordine, dal momento che mi sono avvicinato alla professione quando oramai il nonno era andato in pensione, se così si può dire di un avvocato.

Lo ricordo perciò prima di tutto come nonno, il "nonno dei musei" come lo chiamavo da bambino perché da sempre ha cercato di infondere e condividere con noi nipoti quella straordinaria cultura che aveva, con particolare attenzione alla storia italiana e sabauda. Ricordo con affetto le visite al museo Pietro Micca o all'Armeria Reale, durante le quali ascoltavamo, affascinati, i suoi racconti, sempre fedeli alla verità storica (da cui il mio affettuoso soprannome).

Nello stesso modo, quando decisi di iscrivermi alla facoltà di Giurisprudenza, con i suoi "racconti" seppe trasmettermi l'a-

more per questa fantastica, anche se non facile, professione.

Uno degli aneddoti raccontati che mi ha da sempre affascinato e che forse ha contribuito in maniera determinante sulle mie scelte, è proprio quello relativo al periodo delle Brigate Rosse e del brutale assassinio dell'avv. Croce.

Pur essendo un ricordo sempre vivo per il nonno, quello dell'amicizia con l'avv. Croce non fu l'unico. Accanto a questo, infatti, si aggiungono tutti gli aneddoti relativi ad un periodo della storia dell'avvocatura torinese durante il quale i rapporti tra colleghi erano molto diversi e tutti si conoscevano. Oggi, invece, con dispiacere del nonno, tutto questo è radicalmente mutato, anche per l'eccessivo incremento di iscritti.

Lo stretto rapporto di colleganza e il rispetto delle regole deontologiche emergeva prepotentemente in tutti i suoi suggerimenti sul come affrontare la mia professione, quando, in alcune occasioni, studiavo insieme a lui o gli chiedevo spiegazioni su questo o quell'istituto che non mi era chiaro.

Porterò sempre con me il suo esempio di stampo chiaramente liberale, esempio che cercherò, anche se non sarà facile, di mettere in pratica e di trasmettere a coloro con i quali avrò la fortuna di poter condividere la mia vita professionale.

Giorgio C. Amerio



Ricordi

IN RICORDO DI GIORGIO DELGROSSO

Ho svolto la mia pratica professionale, ed in seguito ho avuto un rapporto di collaborazione professionale, dal 1963 al 1976, con l'avv. Delgrosso.

Sono passati tanti anni, ma ne ho un ricordo vivissimo, a cui spesso ritorno con il pensiero.

Nel portare questo mio piccolo contributo di memoria, mi sembra più confacente all'essere stato con l'avv. Giorgio Delgrosso, ricordarne piuttosto alcuni tratti umani, che non ripercorrerne qualità, vicende e successi professionali, pur non potendo prescindere, ed anzi ritenendo significativo collegare alle caratterizzazioni umane il suo specifico essere avvocato, grande avvocato, come da tutti considerato e stimato.

Mi viene spontaneo iniziare da un altro ricordo: la sua festa di compleanno degli ottanta anni offerta nell'eremo di Mazzè ove si era da non molto ritirato, ad un gruppo di colleghi, con l'affettuosa attenzione di Andrea, per me caro amico, che si prendeva cura di tutti noi presenti.

Questo ricordo per me ha il suo significato in quella che fu l'atmosfera di quella festa, di grande affetto prima ancora che di celebrazione nei confronti di chi per me era stato un maestro e per tutti un punto di riferimento per qualità e stile.


L'affetto portò con sé semplicità, distensione ed aggregazione tra gli intervenuti, un piacere di stare insieme che derivava, come da un polo di attrazione, dalla figura del festeggiato: nell'occasione un caro collega che purtroppo ci ha lasciati, Alberto Piccatti, fece una serie di fotografie, di cui fece dono ai partecipanti, quasi a fissare il ricordo di quella bella giornata; di queste fa parte quella qui pubblicata, ove si vede un bell'ottantenne roccioso e sereno.

Giorgio Delgrosso era individualista, riservato, essenziale nelle sue manifestazioni, il che non vuole affatto significare freddo; il suo individualismo per contro e coerentemente lo rendeva rispettoso della personalità e della individualità di chi si relazionava con lui.

Nell'ambito dei rapporti personali non era complimentoso e non aveva propensione ad atteggiamenti manifestamente confidenziali; e tuttavia, pur parlando poco di sé, con le persone con cui acquisiva un rapporto di fiducia e di amicizia, manifestava di sé più di quanto ci si sarebbe potuto aspettare.

Mentre era evidente un forte vitalismo, sotto la superficie appariva una particolare emotività e dei tratti di malinconia.

Da questi ultimi discendevano momenti di quasi inattesa confidenza e manifestazione di sé certamente assai discreti ma avvertibili, con la capacità di far intuire sue sensazioni personali e stati d'animo e, sempre con discrezione ed assolutamente senza alcuna invadenza, di interessarsi all'altra



persona ed eventualmente ai suoi problemi e di compiacersi delle cose liete; tuttavia il non essere complimentoso comportava che difficilmente ti esprimesse apertamente, se non magari in modo un po' scherzoso ed indiretto, degli apprezzamenti, che però poi avevi il piacere di sentirti riportare da terzi a cui invece li aveva manifestati.

Nella sua dimensione contemplativa vedo il grande amore per la musica classica, quasi un isolamento dalla banalità ed il rifugio in una sensibilità di livello superiore, e l'amore per la montagna.

Per l'aspetto del vitalismo ricordo parecchi momenti di convivialità, la gioia elementare della grande mangiata, come è giusto abbondantemente inaffiata (mi tornano alla memoria pranzi e cene, momenti liberatori dopo e negli intervalli del lavoro) e la passione per il tennis, espressioni della esagerazione della vitalità.

Bisognava vederlo giocare a tennis, l'avv. Delgrosso: assolutamente assatanato, che, anche in età che aveva lasciato assai, ma assai alle spalle quella che può definirsi verde, piazzava fendenti forsennati che ingrigivano e lasciavano stordito l'avversario.

Ed ancora ricordo la sua passione per lo sci alpinismo, per

un verso espressione dell'amore per i grandi orizzonti, e per l'altro conferma della propensione al forte impegno e dispendio fisico, al senso della conquista con la fatica ed il sacrificio.

Che avvocato doveva accompagnarsi a un uomo così, con l'impasto di una intelligenza su cui non è proprio il caso di dilungarsi, e con alle spalle (ove io non ho potuto essere spettatore) esperienze dure e formative?

Naturalmente vi è una simmetria tra le caratterizzazioni personali e la specifica personalità di avvocato.

Il suo essere individualista, nella professione comportava che, pur sapendo apprezzare la collaborazione che riceveva, pur essendo aperto a recepire diversi punti di vista sull'approccio alle situazioni, pur disponibilissimo e generoso a rendere partecipe chi collaborava della sua esperienza, nel momento decisivo e più qualificante del ministero defensionale, si collocasse solo con se stesso.

Era artigiano assoluto della professione e rifuggiva da ogni dimensione imprenditoriale, contando ed apprezzando la collaborazione che riceveva sempre in una linea di pensiero individualistica, ove anche chi collaborava godeva di un notevole margine di autonomia e non era mai considerato un ingranaggio di una macchina ben oliata.

Pur essendo a mio avviso, nel senso che poi dirò, un avvocato assai moderno, non aveva per nulla gradito la trasformazione del processo penale verso i modelli accusatori.

Credo in particolare che fosse molto legato ad una collocazione della figura dell'avvocato che lo investisse del compito e della necessità di dover sempre affrontare le situazioni nel confronto dialettico e magari nello scontro, senza le vie di fuga delle pratiche deflattive, che in qualche modo ne trasformano l'intervento in una attività di gestione.

Come era legato ad un mondo della giustizia penale di continuo incontro tra le sue varie componenti e della conseguente maggiore conoscenza reciproca, che dava certamente un senso di vitalità più accentuata e ad una maggiore possibilità di espressione delle personalità sui profili più elevati della professionalità.

Perché è essenziale dire che Delgrosso amava moltissimo la professione, verso la quale aveva un attaccamento quasi irrinunciabile, come a un qualcosa di intrinsecamente connaturato alla sua persona, che si avvertiva molto più di quanto dichiarasse.

Il suo stile e qualità naturalmente traevano alimento dalle varie componenti di una personalità spiccata e variegata, ma ovviamente ha incommensurabilmente maggiore importanza la sintesi che dai fattori adduce al risultato finale.

E la sintesi, nel caso dell'avv. Delgrosso, è una figura magnetica, a partire dalla fisicità che gli dava anche una autorevolezza sensibile, con la figura imponente e, tra l'altro, quella capigliatura mossata che gli conferiva dei tratti di inquietudine; emergeva un fascino della personalità, anche strettamente collegato ad un talento che è una sorta di dote naturale che non è facile apprezzare su un versante puramente razionale, e la generosità di spendersi senza alcun risparmio, espressione del suo gigantismo personale.

Tutto ciò tuttavia adoperando un linguaggio, certamente proprio di una persona che sa usare molto bene lo strumento della parola e del discorso, ma che non indulgeva affatto ad orpelli retorici, si manteneva in termini di essenzialità – in questo vedo la modernità dell'avvocato di sostanza e non di apparenza – e prendeva luce dalla ricchezza ideativa e dalla forza degli argomenti.

Perveniva ad esiti di grande efficacia attraverso un retrostante scavo profondo delle situazioni e delle risultanze, con

la capacità di spremere comunque ogni potenzialità di interpretazione dei fatti a difesa dell'assistito.

L'interlocutore intelligente avvertiva la forza, l'impegno, l'attenzione, e rispondeva a sua volta con una moltiplicata disponibilità di ascolto nella convinzione che comunque gli venivano fornite interpretazioni degne della massima considerazione.

Il tutto però attingeva a livelli superiori per il talento ideativo ed espressivo, che calamitava l'attenzione, sia del Giudice cui il discorso è diretto sia di ogni altro ascoltatore, con una sensibilità nella scelta dei tratti più confacenti alla diversità delle situazioni, dal discorso più leggero e sdrammatizzante e da una vena ironica a quello più impegnativo e coinvolgente, dalle notazioni di semplice buon senso a quelle di spessore culturale (mai peraltro ostentato), dalla impostazione quasi in sintonia con l'interlocutore, come a ragionare insieme, alla polemica decisa e forte, quando necessaria.

Sempre con uno spirito di dedizione alla funzione propria dell'avvocato, con una tenacia e, se del caso, una combattività che induceva nell'assistito, di maggiore o minore risalto, la consapevolezza di essere tutelato e protetto al massimo delle possibilità.

Era avvocato penalista a tutto campo, grande avvocato sul fatto, il che non gli ha impedito di esserlo anche sul diritto, in particolare avendo la sensibilità di individuare e proporre interpretazioni pratiche del diritto stesso, senza indulgere a puri esercizi teorici e calligrafici: sapeva svolgere nel migliore dei modi un discorso tecnico giuridico, ma di certo non lo amava.

L'essere penalista a tutto campo lo faceva avvocato dei grandi processi ed avvocato per cui anche la più modesta delle vicende meritava assistenza.

Sull'argomento della dedizione e tenacia, a cui quando necessario sacrificava brillantezza e fascino dell'intervento professionale, ricordo un processo che facemmo insieme fuori sede, non molti anni prima della festa degli ottanta anni.

Divagando un momento, fu per noi occasione di una simpatica rimpatriata: andai a prendere Delgrosso a casa sua, facemmo il viaggio insieme, dopo il processo la consueta parte conviviale, avendo modo di ripercorrere con la memoria un cammino anche con la lucidità e l'ancora maggiore apprezzamento del rivedere a distanza tante cose.

Si trattava di un processo delicato ma non di risalto particolare. E in quella occasione ancora ho visto un Delgrosso, ai vertici della professione, che non ha disdegnato, come la causa richiedeva (e l'esito gli rese giustizia), anziché scegliere col "mestiere" acquisito e con l'autorevolezza che naturalmente lo accompagnava, una linea processuale che ruotasse abilmente (e l'abilità certo non gli mancava) intorno ad alcune circostanze che gli potevano convenire, accantonando il resto, assai più ingrato, al contrario rinnovare lo scavo attentissimo di ogni particolare, dare una esemplare dimostrazione di "diligenza", rinunciare ad una dimensione brillante del suo intervento (non certo alla qualità sostanziale) e, se mi si permette, portare l'acqua come un gregario: devo dire che questo episodio, e lo dissi anche allora allo stesso Delgrosso scherzando durante il rituale pranzo a conclusione, e l'ho raccontato a più persone perché mi aveva colpito, l'ho considerato un esempio ed un prezioso insegnamento e mi ha rinnovato ancora una volta l'ammirazione, che a volte conviene che si riferisca anche alle situazioni non trionfalistiche, per il mio Maestro.

Caro Delgrosso, avrei voluto esprimere queste piccole note al Suo livello, ma pazienza: penso che le avrebbe gradite ugualmente.

Alfredo Frascarolo



Ricordi

IN RICORDO DI SONIA BERGESE

Il ventiquattro marzo, alle prime luci del mattino, un sms del suo compagno, che con toccante semplicità ci scriveva “è andata via”, ci ha annunciato la morte della nostra amatissima collaboratrice avvocato Sonia Bergese.

Sebbene non sia stata una morte improvvisa, ma l’esito ultimo di un male terribile, che le era stato diagnosticato solo pochi mesi prima, ne siamo rimasti sconvolti.

Sicuramente, soprattutto vedendone la fotografia, molti la ricorderanno per la sua avvenenza ma, conoscendola, ci si accorgeva presto che aveva ben altre ed ancor maggiori qualità che non quella, casuale, effimera e senza merito della bellezza.

Aveva trentuno anni soltanto e certo era bella, anzi bellissima, non si poteva non notarla, anche per quel suo passo da autentica regina - retaggio sicuramente del suo antico hobby di indossatrice - con cui attraversava le non più grigie ma sempre anonime aule giudiziarie.

Lavorava con noi dal 1999 ed avevamo immediatamente capito che era una persona veramente speciale e lei ce lo ha poi confermato giorno per giorno, attraverso un ulteriore percorso di maturazione umana e professionale.

Sul lavoro Sonia era capace, tenace, responsabile ed attenta: era per noi avvocati domini e per i nostri e suoi clienti fonte di tranquilla sicurezza e fiducia, e chi legge queste note sa bene quanto ciò sia prezioso.

Tanto era brava e scrupolosa che era stata insignita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della cosiddetta “Toga d’Oro”, che è un riconoscimento che va ogni anno ai migliori tre candidati dell’esame da avvocato.

Ricordiamo ancora con emozione il giorno della consegna del premio, nella Sala Rossa del Consiglio Comunale, alla presenza di tutto il Consiglio dell’Ordine e di molti Colleghi.

Erano ovviamente presenti i suoi genitori, giustamente fieri di quella loro bambina, che tanta strada aveva fatto nella vita, e tanta ne avrebbe fatta ancora.

Ed eravamo fieri anche noi, brillanti di luce riflessa: fieri che un uccello così raro fosse venuto a volare proprio da noi, e ben decisi a tenerlo, possibilmente per sempre, a qualsiasi costo.

Non è andata così, ma Sonia ha lottato, sperato e lavorato fino all’ultimo, nonostante l’operazione che aveva subito ed i terribili cicli di chemioterapia, con un coraggio, una determinazione ed un senso del dovere che ci saranno per sempre di esempio.

Ci è di conforto pensare che abbia certamente avuto una vita felice. Felice di sicuro nella sua bella famiglia, che tanto l’amava e la stimava; felice, crediamo, con se stessa: sicura di sé, del suo fascino, delle sue capacità, della sua forza di carattere. Felice nel lavoro – almeno lo speriamo, visto che molto di ciò dipendeva da noi – per il consenso e la stima nostri e di tutto lo Studio; per la stima ed il rispetto che andava conqui-



stando presso Giudici e Colleghi, per la padronanza che stava acquisendo nel nostro difficile mestiere.

Felice infine sicuramente con il suo Alessandro, l’amore fortissimo della sua vita, con il quale aveva da poco formato una famiglia e con il quale aveva tanti progetti.

Crediamo che un cenno particolare, oltre ai genitori ed al fratello Mauro ed all’amatissima zia, lo meriti proprio Alessandro, con la sua bella e solida famiglia, che ha dimostrato, nella dolorosa, difficile e penosa vicenda della malattia di Sonia, cosa siano un vero uomo e un vero amore.

Sonia era semplicemente la figlia, la fidanzata, l’amica ed infine la collaboratrice e la collega che ognuno vorrebbe avere.

Era uno dei motivi – e sarebbe bastato da solo – per cui potevamo andare felici in ufficio anche in un lunedì di pioggia.

Tutti l’abbiamo amata, uomini e donne, giovani e vecchi: ne resta un vuoto incolmabile ed un senso di incredulità e di disorientamento per tanta ingiustizia del destino e per quanto tutti abbiamo perso.

Il Consiglio dell’Ordine istituirà in suo ricordo un riconoscimento annuale ad una giovane, promettente avvocatessa: noi la ricordiamo tutti i giorni, bella e sorridente, schietta e sincera ed ammiriamo, come un esempio, la sua coerenza e l’incredibile discrezione con cui, quasi in punta di piedi, se ne è andata via.

**Davide Civallero
Magda Naggari**